


RIATICI  
E CA







VIII

1806



COLLEZIONE  
D I  
CARTE PUBBLICHE  
UFFIZIALI

E  
GOVERNATIVE

Dal momento della entrata in Venezia  
dell' Armata Francese .

TOMO OTTAVO.



IN VENEZIA MDCCCVI.

—●●●—  
Nella Stamperia GRAZIOSI a S. Apollinare .

*Con Pubblica Approvazione .*



COLLEZIONE  
D I  
CARTE PUBBLICHE  
UFFIZIALI

E  
GOVERNATIVE

Dal momento della entrata in Venezia  
dell' Armata Francese .

T O M O O T T A V O .



IN VENEZIA MDCCCVI.

—●●●—  
Nella Stamperia GRAZIOSI a S. Apollinare .

*Con Pubblica Approvazione .*

COBBEIONE

CARTE RUBRICHE

UFFICIALI

GOVERNATIVE

Del momento della stampa in Venezia  
dell'anno 1785

TOMO OTTAVO



IN VENETIA MDCCCLV

presso la Stamperia di S. Marco

presso la Stamperia di S. Marco

presso la Stamperia di S. Marco

---

LEGGI E DECRETI

PER LE PROVINCIE VENETE

U N I T E

AL REGNO D'ITALIA

PUBBLICATI IN ORDINE AL DECRETO  
24. APRILE 1806.

---

---

LEGGI E DECRETI

PER LE PROVINCE VENEZIE

DELL'ANNO

AL REGNO D'ITALIA

PERMANENTE IN ORDINE DI DISTRIBUZIONE  
AL PUBBLICO

---

X 5 X

# NAPOLEONE I.

Per la Grazia di Dio, e per le Costituzioni Imperatore de' Francesi, e Re d'Italia.

*EUGENIO NAPOLEONE di Francia Vice-Re d'Italia, Arcicancelliere di Stato dell'Impero Francese, Governatore degli Stati Veneti, e Luogotenente di S. M. I., e R. per il Comando in Capo dell' Armata d'Italia, a tutti quelli che vedranno le presenti salute.*

Noi in virtù dell' Autorità, che ci è stata delegata dall' Altissimo, ed Augustissimo Imperatore, e Re NAPOLEONE I. nostro onoratissimo Padre e graziosissimo Sovrano.

Abbiamo decretato, e decretiamo.

## ARTICOLO I.

**S**aranno pubblicate nelle Provincie Venete, e col primo giorno di Maggio 1806 poste in esecuzione le Leggi, e li Decreti qui sotto enunciati, in quelli articoli, ne' quali le Leggi, e Decreti posteriori non vi abbiano derogato.

La Legge 24 Luglio 1802; il Decreto primo Ottobre; l' avviso 25 Ottobre dello

stesso anno, il Decreto 20 Giugno 1805 ,  
sul diritto di Cittadinanza.

I Decreti , e Regolamenti dei 27 Mar-  
zo 1806 sui registri degli atti dello stato  
Civile.

Decreto 18 Febbraio 1803 portante le  
attribuzioni del Ministero dell' interno .

Li Decreti 7 Giugno, e 19 Ottobre  
1805 ; che lo hanno modificato in alcuni ar-  
ticoli .

Le leggi 21 Settembre 1802 e 23 De-  
cembre 1803 sui debiti delle Comuni .

La legge 22 Marzo 1804 sui Ricevitori  
Comunali .

Il Regolamento 15 Maggio 1804 sull'  
esercizio del diritto patronale competente ai  
Comuni di nominare il Parroco .

Il Decreto 5 Ottobre 1805 che ingiun-  
ge alle Comuni di abbonarsi al Bollettino  
delle Leggi .

La legge 24 Luglio 1802 sulla tassa  
personale, e il regolamento 30 Genn. 1803  
sul modo di formarne il ruolo per l' esa-  
zione .

Regolamento 6 Giugno 1804 sulle Ca-  
serme, e decreto 29 Marzo 1806 sulle me-  
desime .

Decreto 30 Marzo 1806 sull' alloggio  
della Gendarmeria ne' Comuni .

Regolamento 20 Ottobre 1804 sui tras-  
porti per servizio Militare .

Leggi 27 Ottobre 1803; che stabilisce

un nuovo sistema uniforme sui pesi, e sulle misure.

Regolamento 21 Settembre 1805 sull' esercizio della Caccia.

Li due Decreti 7 Luglio 1805 sulla pubblica istruzione.

Decreto 25 Luglio 1805 sull' alunnato con pensione per lo studio delle belle arti in Roma.

Regolamento 15 Dicembre 1802 sulle Biblioteche.

Li due Regolamenti 3 Novembre 1805 sull' abilitazione all' esercizio delle professioni d' Ingegnere, di Architetto, d' Agrimensore, e di Ragionato.

Decreto 5 Novembre 1802 sull' innesto del Vajuolo umano, e 9 Maggio 1804 sulla Vaccinazione.

Legge 20 Agosto 1802. Decreto 18 e 27 Ottobre. Istruzioni 15 Novembre, e Decreto 27 Dicembre di quell'anno. Legge 28 Ottobre 1803. Regolamento, ed istruzioni 15 Ottobre 1804 su varj oggetti di Polizia.

Legge 10 Luglio 1802 ch' esclude gl' Impiegati dagli appalti. Decreto 6 Agosto 1803; e relative istruzioni sulle prove da prodursi dai ricorrenti per ottenere impieghi, di non esser stati processati criminalmente, e di avere eseguita la legge di co-scrizione.

Avviso 27 Maggio 1802 sull' autenticazione delle carte da spedirsi all' esterno.

A R T I C O L O II.

Il primo Maggio prossimo il Ministro dell' Interno sarà incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, il quale sarà pubblicato sotto la sorveglianza del Consigliere di Stato, Amministratore delle Finanze.

Dato in Milano li 24 Aprile 1806.

EUGENIO NAPOLEONE.

Per sua Altezza Imperiale  
Il Segretario degli Ordini  
S. MEJAN.

Venezia li 28 Aprile 1806.

Per Commissione del Consigliere di Stato, Amministratore Generale delle Finanze, e del Demanio degli Stati Veneti, Comandante della Legion d'onore.

Mengotti Segr. Gener.

1802

N. I.

# REPUBBLICA ITALIANA

Milano li 26 Luglio 1802 Anno I.

**I**L Governo proclama Legge della Repubblica il seguente Decreto del Corpo Legislativo, ed ordina, che sia munito del Sigillo dello Stato, stampato, pubblicato, ed eseguito.

*Melzi Vice-Presidente*

*Il Consigliere Segretario di Stato  
NOBILI.*

Milano li 24 Luglio 1802. Anno I.

## IL CORPO LEGISLATIVO.

**R**adunato nel numero di Membri prescritto dall' articolo 84 della Costituzione, intesa la lettura di un progetto di Legge relativo all' organizzazione delle Autorità Amministrative, approvato dal Consiglio

Legislativo il dì 25 del mese di Luglio corrente, trasmessogli dal Governo il giorno 22 del mese suddetto; comunicato alla Camera degli Oratori nello stesso giorno, intesa nella sua seduta del 24 dello stesso mese la discussione sull' istesso progetto, raccolti i suffragj a scrutinio segreto

D E C R E T A

T I T O L O I.

Organizzazione Generale.

Art. 1. **V**I è in ogni Dipartimento una Prefettura, un' Amministrazione Dipartimentale, e un Consiglio Generale.

2. In ogni Comune vi è una Municipalità, e un Consiglio Comunale.

3. Vi è un Vice-Prefetto ne' luoghi determinati dalla Legge.

4. In ogni Distretto vi è un Cancelliere, ed un Consiglio Distrettuale.

5. I nominati Funzionarj sono tolti dal Registro civico. Le loro funzioni sono incompatibili con quelle del Culto.

TITOLÒ II.

*Delle Prefetture.*

Art. 6. La Prefettura è composta di un Prefetto, di due Luogotenenti, e di un Segretario Generale nominati, e rimossi dal Governo.

7. Il Prefetto è l'organo immediato del Governo nel Dipartimento. Dirama le Leggi, e i Regolamenti a tutte le Comuni, li pubblica, e li fa eseguire.

8. L'amministrazione di tutte le attività, e passività della Nazione nel Dipartimento, è privativamente a lui affidata.

9. Soprintende alla Polizia, e veglia alla conservazione della pubblica tranquillità.

10. Approva, o sospende le deliberazioni delle Autorità dipartimentali, e comunali nelle materie sottoposte alla sua Autorità Tutoria.

11. Veglia, perchè le spese a carico del Dipartimento, e delle Comuni, sieno fatte colla debita esattezza, ed economia.

12. Può intervenire a tutte le sessioni dell' Amministrazione dipartimentale, de' Consigli generali, delle Municipalità, de' Consigli comunali, e distrettuali, ma senza voto deliberativo.

13. Nelle quistioni di pubblica Amministrazione non può risolvere, se non confor-

nemente al voto consultivo dei Luogotenenti.

14. Quando dissente dal loro voto, s'astiene di risolvere, e porta l'affare per mezzo de' Ministri alla cognizione del Consiglio Legislativo.

15. In caso di gravame, o di ritardata provvidenza per parte del Prefetto, si ricorre direttamente ai Ministri, se l'affare sia puramente amministrativo, e al Consiglio Legislativo, se si tratti di quistioni di pubblica Amministrazione.

16. In tutti gli altri casi non si avanzano ricorsi al Governo, e ai Ministri, se non per mezzo de' Prefetti, i quali sotto la più stretta responsabilità sono tenuti a presentarli colla possibile sollecitudine, accompagnati dalle loro osservazioni.

17. Il Prefetto forma ogni anno il conto presuntivo delle spese Nazionali nel suo Dipartimento per l'anno prossimo, e lo trasmette ai rispettivi Ministri, entro il termine fissato dal Governo.

18. Rende conto della sua amministrazione al Governo, e lo pubblica annualmente.

19. I due Luogotenenti sono eletti fra i cittadini del Dipartimento. Essi formano il Consiglio di Prefettura, e necessariamente danno il loro voto nelle quistioni di pubblica Amministrazione.

20. Soprintendono ai rispettivi ufficj della Prefettura. L'uno è specialmente incaric-

cato di tutte le ispezioni amministrative , l' altro di tutte le materie legali , e di polizia . Questi esercita le funzioni di Commissario del Governo presso il Tribunale d' Appello , ed altri Giudici inferiori .

21. Il Prefetto delega in sua mancanza uno de' Luogotenenti a fare le sue veci . Non volendo , o non potendo delegare , viene rappresentato dal Luogotenente d' amministrazione , e in suo difetto dal Luogotenente di giustizia , e polizia .

22. Un Segretario Generale nominato dal Governo tiene il registro di tutti gli atti della Prefettura , contrassegna la firma del Prefetto , ed è specialmente incaricato della corrispondenza col Governo , e colle autorità amministrative .

23. Fa le veci dell' uno , e dell' altro Luogotenente in loro mancanza .

24. I membri della Prefettura non possono avere meno di 30 anni .

25. La residenza ordinaria del Prefetto è nel Capo-Luogo del Dipartimento . Non può sortire dal Dipartimento senza la permissione del Ministro dell' Interno .

26. E' abilitato il Governo a fissare provvisoriamente il trattamento de' Prefetti , e degli altri membri della Prefettura . Per l' anno prossimo la Legge determina la loro stabile indennizzazione .

TITOLÒ III.

*Dei Vice-Prefetti.*

Art. 27. Il Governo nomina, e rimuove i Vice-Prefetti. La Legge fra tre anni determina il luogo di loro residenza, e il circondario di loro giurisdizione. L' uno, e l' altro è provvisoriamente rimesso all' arbitrio del Governo.

28. Dipendono interamente dalle istruzioni del Prefetto, e lo rappresentano nel circondario della loro giurisdizione.

29. Sono specialmente incaricati di diramare le Leggi, ed ordini del Governo, di vegliare alla loro esecuzione, e di mantenere la tranquillità, e sicurezza interna.

30. Eseguiscono gli ordini che venisser loro direttamente avanzati dai Ministri, ed in questo caso, come in quello dell' art. 15, hanno con essi diretta corrispondenza.

31. In loro mancanza supplisce il Segretario della Vice-Prefettura.

32. E' comune ai Vice-Prefetti, e loro Segretarj l' art. 26.

TITOLÒ IV.

*Delle Amministrazioni Dipartimentali.*

Art. 33. L' Amministrazione Dipartimentale è composta di sette Cittadini ne' Diparti-

menti d'Olona, e del Reno, e di cinque negli altri Dipartimenti.

34. E' nominata dal Governo sopra una lista dupla presentata dal Consiglio generale.

35. Si rinnova per parti ogni anno, e per intero entro un triennio. La sorte regola l'uscita ne' primi due anni. In seguito ha luogo il turno.

36. Non può esser membro dell'Amministrazione Dipartimentale, chi non ha a termini della Costituzione la capacità di entrare in uno dei tre Collegj.

37. Gli ascendenti, e discendenti, e i collaterali fino al sesto grado non possono contemporaneamente essere Amministratori del Dipartimento.

38. E' comune ai membri dell'Amministrazione Dipartimentale l'art. 24.

39. Gli Amministratori Dipartimentali sono solidalmente incaricati della gestione di tutti gli affari del Dipartimento, e della privata amministrazione de' fondi, e spese, che la legge ha dichiarate Dipartimentali, o che sono state ordinate dal Consiglio generale.

40. Regola il riparto delle Imposte Nazionali, e Dipartimentali fra le Comuni.

41. Le opere pubbliche, in cui più Distretti hanno un interesse indivisibile, sono sottoposte all'autorità dell'Amministrazione Dipartimentale.

42. Dà il suo voto consultivo quando ne è richiesta dal Prefetto, o dal Governo.

43. Presenta ogni anno al Consiglio generale il quadro dei bisogni del Dipartimento, propone la sovrimposta Dipartimentale per l'anno prossimo, e rende i suoi conti per l'anno antecedente. Questo conto è pubblicato.

44. Esamina i conti del Ricevitore Dipartimentale in quella parte, che concerne l'interesse del Dipartimento.

45. Al Ricevitore Dipartimentale è proibito sotto la più stretta responsabilità il pagare veruna somma di proprietà del Dipartimento, quando non sia contro mandati sottoscritti dal Presidente, e da un altro membro dell'Amministrazione, e vidimati dal Prefetto. Tali mandati debbono esprimere il titolo della spesa, e la Legge, o la risoluzione del Consiglio generale che l'ha approvata.

46. Per mezzo dell'Amministrazione Dipartimentale sono inoltrati al Prefetto, e al Governo i ricorsi del Dipartimento.

47. L'Amministrazione Dipartimentale delibera collegialmente.

48. Un Segretario da lei eletto tiene i registri degli atti, e contrassegna la firma del Presidente.

49. In caso d'inobbedienza alle Leggi, e agli ordini del Governo, o di malversazione della sostanza del Dipartimento, il Prefetto può sospendere l'Amministrazione Dipartimentale, e rimpiazzarla provvisoriamente.

50. Deve però senza dilazione informarne il Governo, il quale o toglie la sospensione, o destituisce definitivamente l'Amministrazione.

51. In quest'ultimo caso fa convocare immediatamente il Consiglio generale per la nomina di nuovi Amministratori.

52. I membri dell'Amministrazione Dipartimentale ricevono dal Dipartimento un'annua indennizzazione di lir. 2000.

## TITOLLO V.

### *De' Consiglj Generali.*

Art. 53. Otto cittadini nominati dalle Comuni, la cui popolazione eccede li 50,000 abitanti, sei da quelle, che sorpassano li 20,000, quattro da tutte le altre Comuni di prima classe, due da ciaschedun Distretto compongono il Consiglio generale del Dipartimento.

54. Le Comuni, o Capo-Luoghi di Dipartimento, che hanno come sopra diritto di nominare, concorrono inoltre colle altre Comuni alla nomina del Distretto.

55. La metà de' Cittadini componenti il Consiglio generale deve necessariamente avere le qualità richieste dalla Costituzione, ond'essere ammesso al Collegio de' Possidenti.

*Num. 2.*

Per l'altra metà bastano i requisiti richiesti per l'ammissione agli altri due Collegj.

56. Il Consiglio generale si rinnova parzialmente per sorte ogni anno, e per intero entro un quinquennio.

57. La sorte determina per i primi quattro anni i Distretti, o Comuni, che debbono annualmente nominare ai posti vacanti. Successivamente ha luogo il turno.

58. Assiste alle sedute del Consiglio il Prefetto del Dipartimento, ovvero un Luogotenente di Prefettura, ma senza voto.

59. V'interviene necessariamente l'Amministrazione Dipartimentale, che ha l'iniziativa negli affari di sua competenza con voto consultivo.

60. Il Consiglio delibera collegialmente, e a scrutinio segreto.

61. Si raduna ordinariamente due volte all'anno nel Capo-Luogo del Dipartimento, cioè il primo di Aprile, e il primo di Ottobre; straordinariamente poi con ordine, o permissione del Prefetto.

62. Nella sessione d'Ottobre stabilisce, dipendentemente dall'approvazione Superiore, le spese, e l'imposta addizionale del Dipartimento per l'anno prossimo. Nomina pure nel suo seno due Revisori de' conti dell'Amministrazione Dipartimentale.

63. In quella d'Aprile esamina i conti dell'anno precedente, e le osservazioni de' Revisori.

64. Se i conti sono in regola gli approva, se no, può dimettere l'Amministrazione dipartimentale, e ordinare, che si proceda secondo le leggi contro gli Amministratori.

65. I conti dell'Amministrazione dipartimentali approvati dal Consiglio generale vengono annualmente trasmessi al Governo.

66. Il Consiglio supplisce alle spese Dipartimentali: 1. Coi redditi ordinarj de' fondi del Dipartimento; 2. Col prodotto delle Tasse, o Dazj, che la Legge ha lasciati a sua disposizione; Con una Tassa addizionale sull'estimo, entro i limiti annualmente prefissi dalla Legge.

67. Se il consiglio ricusasse di approvare le spese necessarie, ovvero le imposte corrispondenti alle spese, il Ministro, cui spetta, è autorizzato a decretare a carico del Dipartimento la spesa, o l'imposta ricusata, salvo il ricorso al Governo.

68. Oltre i suddetti oggetti tratta di tutti gli affari del Dipartimento, e decreta le rimostranze da inoltrarsi al Governo sia per togliere qualche danno, sia per promuovere qualche misura utile al Dipartimento medesimo.

69. Non può occuparsi che di oggetti relativi all'Amministrazione interna del Dipartimento. Nel caso di contravvenzione il Prefetto può sciogliere la sessione.

70. Nessuna delle due sessioni ordinarie

del Consiglio generale può durare più d'una decade

71. Le sue deliberazioni negli affari ordinarij sono sottoposte all'approvazione del Prefetto, e negli straordinarij a quella del Governo.

72. E' comune al Consiglio generale l'articolo 37.

73. Il Consiglio generale ha un Segretario pel registro degli atti. Questi si conservano separatamente nell'Archivio dell'Amministrazione Dipartimentale.

## TITOLO VI.

### *Delle Municipalità.*

Art. 74. Le comuni si distinguono in tre classi. Appartengono alla prima tutte quelle la popolazione delle quali eccede li 10,000. abitanti; alla seconda quelle che oltrepassano li 3,000. fino ai 10,000. Tutte le altre al disotto dei 3,000. abitanti formano la terza classe.

75. Il Governo è abilitato ad aggregare le piccole Comuni alle maggiori, dove trovi la convenienza di farlo. Questa operazione viene proposta dal Consiglio generale, ed approvata definitivamente dal Governo.

76. Le Comuni aggregate si considerano per una sola Comune quanto a tutti gli effetti, salvo quello delle attività, e passività ri-

spettive, che vengono ragguagliate nello stabilimento annuo dell'imposta comunale.

77. Le Municipalità nelle Comuni di prima classe sono composte di sette a nove individui; in quelle della seconda di cinque a sette. Nelle altre tutte di tre.

78. Gli Amministratori municipali nelle Comuni di prima, e seconda classe sono proposti per schede segrete dai membri del Consiglio comunale, e sono eletti dal Consiglio medesimo a maggioranza assoluta di suffragj.

79. Non può aver luogo nelle Municipalità di prima, e seconda classe chi ha lite aperta con essa, chi non è iscritto nel di lei registro civico, e non ha i requisiti, di cui all' art. 55. Il requisito di possidenza, basta che si verifichi nel circondario del Dipartimento, e in qualche parte in quello della Comune.

80. Nelle Comuni di terza classe due Amministratori municipali sono eletti fra i possidenti nella Comune, benchè altrove domiciliati, e il terzo fra i non possidenti, purchè sia descritto nel registro civico, non sia debitore della Comune, e non abbia lite aperta con essa.

81. Dei due possidenti l'uno necessariamente si sceglie fra i sei maggiori stimati; l'altro indistintamente fra tutti gli stimati nella Comune medesima. Il semplice Direttore non si considera per possidente.

82. L'ufficio di Amministratore municipale è gratuito, nè può ricusarsi senza legittimo impedimento. Il rifiuto illegittimo è punito con 10. scudi di multa da applicarsi a beneficio della Comune.

83. Nelle Comuni di terza classe l'eletto ritiene nella propria persona la carica di Amministratore, ma può affidarne l'esercizio ad un sostituto domiciliato nella Comune, purchè non sia soggetto a veruna legale eccezione. Esso risponde pel sostituto.

84. E' comune agli Amministratori municipali l'art. 37.

85. Le Municipalità di prima, e seconda classe si rinnovano parzialmente ogni anno, e interamente nel turno di tre anni come all'art. 35.

86. Gli Amministratori municipali sono indefinitamente rieleggibili.

87. Esercitano in conformità delle Leggi, e dei Regolamenti veglianti tutte le ispezioni amministrative, economiche, e rappresentative della loro comune.

88. Presentano ogni anno al Consiglio comunale il loro rendiconto dell'anno antecedente, e il progetto delle spese, e delle imposte comunali per l'anno successivo.

89. Formano, quando occorre, una lista dupla per la nomina spettante al Distretto, de' membri del Consiglio generale. Questa lista è trasmessa al Capo-Luogo del Distretto per mezzo di uno degli Amministratori mu-

nicipali, che concorre col suo voto alla detta nomina.

90. Le Municipalità propongono ai Consigli comunali tutti gli altri oggetti, che interessano la Comune, ed eseguiscano le determinazioni degli stessi Consigli, dietro l'approvazione de' Prefetti o del Governo ne' rispettivi casi.

91. Il prodotto delle rendite, e delle imposte comunali è versato nella Cassa del Ricevitore della Comune. Non può esserne ammesso, se non contro mandato firmato da due membri della Municipalità, il quale esprima il titolo della spesa, e sia vidimato dal Cancelliere distrettuale.

92. Le Municipalità dipendono immediatamente dal Prefetto, o Vice-Prefetto, nella di cui giurisdizione esiste la Comune, e ne eseguiscano gli ordini. Il Prefetto può sospenderle ne' casi, e ne' modi contemplati dagli articoli 49 50 e 51.

93. Al medesimo fanno rapporto dell'emergenze, che esigono la superiore provvidenza. Questo rapporto può farsi o direttamente dagli Amministratori municipali, o indirettamente per mezzo del Cancelliere distrettuale.

94. Si convocano quando il bisogno lo richiede, e necessariamente dietro alla domanda del Prefetto, o Vice-prefetto, o del Cancelliere predetto.

95. Trasmettono mensualmente alla Pre-

fettura copia dei loro atti. Di questa trasmissione sono incaricati i Cancellieri distrettuali per le Municipalità di terza classe.

96. Le Municipalità si rivolgono direttamente al Governo, ne' casi di gravame, o di denegata, o ritardata provvidenza per parte de' Prefetti, o Vice-Prefetti. La stessa facoltà compete ai Cancellieri.

79. Le Municipalità di prima, e seconda classe hanno un Segretario da loro eletto, e quegli impiegati, di cui abbisognano. Il loro N. e la loro indennizzazione sono fissati dalle stesse Municipalità, ed approvati dal Consiglio comunale.

98. Presso le Municipalità di terza classe il Cancelliere distrettuale fa le funzioni di Segretario, e tiene il registro de' loro atti.

99. Gli Amministratori delle predette Municipalità di terza classe nominano, e confermano un Agente comunale, che li rappresenta come Procuratore nell'amministrazione degli affari della Comune.

100. Essi possono esigere dall'eletto una sigurtà, e all'incontro rispondono solidalmente per lui in qualunque caso di mancanza.

101. L'ufficio di Agente comunale non può conferirsi a chi sia debitore della Comune medesima, o abbia lite aperta con essa, a chi non sia descritto nel Registro civico, a chi non sappia leggere, e scrivere.

102. Non è permesso all'Agente l'assen.

tarsi anche per breve tempo dalla sua Comune, senza l'assenso della Municipalità, e senza la surrogazione d'un altro soggetto da parteciparsi anche al Cancelliere.

103. Ha una diretta corrispondenza col Cancelliere distrettuale. Da lui riceve le Leggi, e gli ordini da pubblicarsi nella Comune, e gli trasmette l'attestato della loro pubblicazione.

104. Tutte le intimazioni dirette alle Comuni, si fanno per essa all'Agente comunale.

105. Dipendentemente dagli Amministratori municipali veglia sopra tutto ciò che ha rapporto all'entrata, e alla spesa della Comune.

106. Dispone i mandati pei pagamenti liquidi, e li presenta agli Amministratori acciò sieno firmati.

107. L'opera dell'Agente è compensata. La Municipalità ne propone lo stipendio, e il Prefetto l'approva. La percezione di qualunque altro emolumento non approvato, come sopra, gli è espressamente proibita.

108. Vi è pure al servizio d'ogni Comune di terza classe un Cursore incaricato di eseguire gli ordini della Municipalità, del Cancelliere, e dell'Agente comunale.

109. Serve alla corrispondenza fra di loro, pubblica le Leggi, e i Proclami. Fa rapporto alle Autorità di tutto ciò che può interessare la loro vigilanza a vantaggio dei cittadini, e della Comune.

110. Il Cursore è nominato, confermato, e rimosso dagli Amministratori municipali. Il suo salario è proposto dai medesimi, ed approvato dal Prefetto.

111. E' comune al Cursore l'articolo 107.

## TITOLO VII.

### *Dei Consiglj Comunali.*

Art. 112. Il Consiglio comunale nelle Comuni di prima classe è composto di 40 cittadini capi di famiglia, e di 30 in quelle della seconda.

113. La metà del detto numero è necessariamente de' possidenti, l'altra metà può essere di non possidenti, che però abbiano nella Comune qualche stabilimento di commercio, o d'industria, o esercitino qualche scienza, od arte ancorchè meccanica.

114. Così gli uni, che gli altri debbono essere descritti nel Registro civico della Comune.

115. Il requisito di possidenza basta, che si verifichi nel circondario del Dipartimento come all'articolo 79.

116. Il consiglio si rinnova per quote eguali d'anno in anno entro un quinquennio come all'articolo 56.

117. Ai posti vacanti nomina il Consiglio generale del Dipartimento sopra una lista tripla presentata dall'istesso Consiglio

comunale. Se alcuno de' cittadini proposti non ha i requisiti, di cui all' articolo 113, la lista viene rigettata.

118. I Membri, che sortono, non sono rieleggibili, se non dopo due anni.

119. E' comune ai membri del Consiglio comunale nelle predette classi l' articolo 37.

120. Nelle comuni di terza classe intervengono ai Consigli comunali, tutti gli estimati in quella Comune, benchè altrove domiciliati, e tutti i capi di famiglia non possidenti, ma però descritti nel Registro civico della stessa Comune, che abbiano compita l' età di 35 anni, ed abbiano uno stabilimento d' agricoltura, d' industria, o di commercio nel di lei circondario; e vi paghino la tassa personale.

121. Per i possidenti domiciliati fuori della rispettiva Comune, ma però abitanti nel Territorio della Repubblica, intervengono al Consiglio i loro procuratori.

122. Sono esclusi dal Consiglio comunale nelle Comuni d' ogni classe, i pupilli, i minori, le donne, gli interdetti, i possidenti domiciliati fuori del Territorio della Repubblica, i debitori della Comune, e quelli che hanno con essa lite aperta.

123. I Consigli comunali nelle Comuni di prima, e seconda classe si tengono alla presenza di qualche membro della Prefettura, o Vice-Prefettura, e coll' assistenza delle rispettive Municipalità. In quelle di terza classe

assiste al Consiglio, oltre la Municipalità, il Cancelliere distrettuale, che ne registra gli atti.

124. Non intervenendo gli Amministratori municipali, i maggiori estimati tengono il loro luogo.

125. Gli Amministratori municipali non hanno voto deliberativo ne' Consigli comunali, quando si tratta di affari che riguardano la loro persona, o la loro amministrazione.

126. I Consigli comunali sempre si tengono in luogo pubblico.

127. La convocazione de' Consigli comunali viene pubblicata quindici giorni avanti, dalle Municipalità nelle Comuni di prima, e seconda classe, e dai Cancellieri distrettuali in quelle della terza. Il giorno, e l'ora della convocazione si annunziano col suono della campana, ovvero col tamburo secondo l'uso de' rispettivi luoghi.

128. I Consigli comunali si adunano ordinariamente due volte all'anno, e straordinariamente a qualunque invito del Prefetto, del Vice-Prefetto, o del Cancelliere del distretto.

129. La prima adunanza ordinaria si tiene nei mesi di Gennajo, e febbrajo; la seconda in quelli di Settembre, e Ottobre, ad arbitrio delle rispettive Municipalità.

130. Nella prima si esamina il rendiconto della Municipalità per l'anno antecedente, e

si approva, e disapprova, come agli articoli 64 e 65.

131. Nella seconda: 1. Si nominano nel modo prescritto all'art. 78 i membri del Consiglio generale, per le Comuni di prima classe, o Capo-Luoghi di Dipartimento. 2 Si forma la dupla per la nomina del Distretto allo stesso Consiglio, come all'art. 161 e seguenti. 3 Si rinnovano, e si confermano gli Amministratori municipali per l'anno successivo. 4 Si determinano le spese, e le imposte Comunali per l'anno medesimo. 5 Si nominano i Revisori de' conti dell'anno corrente.

132. Tutti gli affari che interessano la Comune possono indistintamente trattarsi in entrambe le sessioni.

133. Alle spese delle Comuni si supplisce. 1 Colle loro rendite ordinarie. 2 Col prodotto cumulativo di una tassa personale non maggiore di lire tre e mezza sopra gli abitanti maschi della Comune dai 14 anni compiuti sino ai 60 inclusivamente, e di una equivalente sovraimposta sul Censo, talchè la spesa venga egualmente divisa fra la tassa reale, e la personale. 3 Al di là del massimo della personale tutta la spesa resta a carico dell'estimo.

134. Ha luogo per l'imposta, e spese comunali il prescritto all'art. 67.

135. Il Consiglio comunale delibera collegialmente a scrutinio segreto, e qualunque

sia il numero degli intervenienti, la deliberazione presa è sempre legittima.

136. Si applica ai Consigli comunali il disposto nell'art. 69.

137. Gli atti de' Consigli comunali quanto alle Comuni di prima, e seconda classe si registrano dal Segretario della Municipalità, e per quelle di terza classe dai Cancellieri distrettuali.

138. Ne viene trasmessa copia al Prefetto per la sua approvazione.

## T I T O L O VIII.

### *Dei Cancellieri Distrettuali.*

Art. 139. Vi è in ogni Distretto un Cancelliere, la cui nomina si fa, e si revoca dal Governo.

140. Il Governo pubblica colla possibile sollecitudine una nuova organizzazione distrettuale.

141. L'unione di quelle Comuni, che hanno fra di loro più stretti rapporti d'interesse, e più comodo accesso ad un luogo centrale, determina il Circondario di ciaschedun Distretto.

142. Il Governo prima di pubblicare la nuova distrettuazione, sente il voto delle Prefetture, delle Amministrazioni dipartimentali, e de' Consigli generali.

143. La distrettuazione è provvisoria, ma

dal momento in cui è pubblicata, sospende l'effetto di qualunque altra Legge precedente relativa alla circoscrizione de' Distretti.

144. Nel terzo anno la Legge stabilisce la distrettuazione definitiva.

145. Sono incapaci dell'ufficio di Cancelliere, i minori, gli inquisiti di delitto, che porti pena infamante, i debitori delle Comuni comprese nel Distretto, e tutti quelli, che hanno lite pendente colle medesime.

146. Nella nomina de' Cancellieri si ha un giusto riguardo di preferenza ai Giure-Consulti, ai Notari, agli Ingegneri, e a chi ha qualche pratica di contabilità, o di pubblica amministrazione.

147. Per la nomina all'ufficio di Cancelliere si richiedono necessariamente quelle stesse prove di proibità, che le Leggi, o i regolamenti domandano per l'esercizio dell'arte Notarile.

148. I Cancellieri sono l'organo immediato del Governo nel rispettivo Distretto, e sono i Segretarj delle Comuni di terza classe in esso comprese.

149. Come Delegati del Governo devono diramare le Leggi, i Regolamenti, i Proclami, e verificarne la pubblicazione.

150. Custodiscono i libri censuarj delle Comuni comprese nel loro Distretto, e vi fanno le opportune annotazioni in caso di traslazione di dominio.

151. Hanno relativamente al Censo le ispezioni, che loro vengono specialmente affidate dal Ministro dell' Interno.

152. Come Segretarj delle Comuni, sono incaricati di convocarle. Assistono alle loro sedute, ne registrano gli atti, e trasmettono al Governo le loro rimostranze.

153. Conservano il registro civico di ciascheduna Comune, e vi descrivono, o cancellano que' cittadini, che a norma della Legge, debbono esservi registrati, o cancellati.

154. Convocano il Consiglio distrettuale, e tengono il registro delle deliberazioni.

155. Negli affari dipendenti dal loro ufficio hanno la fede pubblica.

156. Il Governo provvisoriamente determina la misura delle indennizzazioni, che i Cancellieri ricevono dal Tesoro Nazionale come suoi Delegati pel censo; quella che debbano conseguire dalle rispettive Comuni come loro Segretarj, è proposta dalle Municipalità, ed approvata dal Prefetto.

## TITOL O IX.

### *Del Consiglio Distrettuale.*

Art. 157. Il Consiglio distrettuale è composto di un Amministratore municipale deputato da ciascheduna delle Comuni, che formano il Distretto.

158. Si raduna nel Capo-Luogo all' invito del Cancelliere .

159. Delibera collegialmente, ed a scrutinio segreto sugli affari, che interessano la maggior parte delle Comuni comprese nel Circondario distrettuale.

160. Necessariamente si raduna per la nomina de' membri del Consiglio generale .

161. Ogni Municipalità trasmette al Consiglio distrettuale , per mezzo di uno de' suoi membri, una lista dupla dei posti a cui deve nominare .

162. Può esser compreso nelle suddette liste qualunque cittadino del Dipartimento , purchè abbia i requisiti de' quali all' articolo 36.

163. Se in qualche lista è proposto chi non abbia requisiti suddetti , la lista si rigetta .

164. Qualora debbasi necessariamente nominare un possidente a qualche posto vacante, il Consiglio generale ne dà avviso al Distretto, cui appartiene la nomina , e in tal caso la lista delle Municipalità è composta di due cittadini capaci di entrare nel Collegio de' possidenti .

165. Sulle liste trasmesse dalle Municipalità, il Consiglio distrettuale procede alla nomina definitiva .

166. Il Cancelliere comunica al Prefetto la nomina seguita, e ne trasmette l' atto autentico al Consiglio generale .

167. Sono comuni al Consiglio distrettuale gli articoli 37 69 e 101.

## T I T O L O X.

### *Disposizioni Provvisorie.*

Art. 168. Il Governo per la prima volta nomina la metà del Consiglio generale in ogni Dipartimento. Questa metà completa il Consiglio.

169. Il numero de' membri componenti il Consiglio è provvisoriamente di 40 ne' Dipartimenti, che eccedono la popolazione di 300,000 abitanti, e di 30 negli altri Dipartimenti. Tutti debbono avere i requisiti de' quali all' art. 55.

170. Questo numero si rettifica a norma dell' art. 53, quando il Governo abbia pubblicata la nuova organizzazione delle Comuni, e dei Distretti.

171. Il Consiglio generale così eletto assume l' esercizio di tutte le funzioni attribuitegli dalla Legge, forma la lista dupla per l' Amministrazione dipartimentale, e nomina i Consiglj comunali nelle Comuni di prima e seconda classe, che successivamente eleggono le rispettive Municipalità.

172. Quanto alle Comuni di terza classe ne' luoghi ove non sono in attività i Consiglj comunali, il Consiglio generale nomina delle Municipalità provvisorie sino alla nuo-

va organizzazione delle Comuni, e de' Distretti. Queste esercitano la loro giurisdizione sopra le Comuni comprese nel circondario delle Municipalità attuali: dove poi sono in attività, sotto qualsivoglia denominazione, i Consigli comunali, il Governo dà loro la forma prescritta dalla presente Legge.

173. Queste Municipalità provvisorie sono composte di cinque membri, due tolti fra i sei maggiori estimati, due fra il Corpo degli estimati, ed uno fra gli abitanti del circondario Municipale, salvi i requisiti richiesti agli articoli 37 e 113.

174. Nomina pure per i suddetti circondarj provvisorj un Consiglio comunale composto nel modo prescritto per le Comuni di seconda classe.

175. Finchè non sieno posti in attività i Cancellieri distrettuali, un Segretario nominato dal Governo tiene i registri delle Municipalità, e de' Consigli comunali provvisorj.

176. Una Legge apposita provvede pei Ricevitori Dipartimentali, e Comunali.

177. Cesserà dentro un anno in tutta la Repubblica la coobbligazione de' sei maggiori estimati. Cessa però immediatamente in que' Dipartimenti, nei quali esiste un Ricevitore Dipartimentale.

178. Il Governo dirama le opportune

istruzioni, onde la presente Legge venga colla possibile sollecitudine attivata.

*Firmato L. Vaccari Presidente.*

L. S.

*Sott. Mangilli. L. Porro Segretarij:*

Certificato conforme.

*Il Consigliere Segretario di Stato*

*Nobili.*

REPUBBLICA ITALIANA

Milano 3 Ottobre 1802 Anno I.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI INTERNI

Veduto l'art. 27 della Legge 27 Luglio 1802  
Anno I.

ORDINA

I. **D**entro un mese dopo l'installazione delle Municipalità organizzate a tenore della Legge 24 Luglio è aperto il registro civico in tutta la Repubblica.

II. Ogni Cittadino, che voglia essere iscritto nel registro, presenta alla Municipalità del Luogo, ove trovasi domiciliato, la sua petizione documentata a norma degli art. 11 e 19 della citata Legge 27 Luglio. Chi avesse domicilio in più luoghi, non può dirigere la petizione che ad una sola tra le Municipalità dei Luoghi medesimi: notifica alla stessa gli altri luoghi ove tiene domicilio, e dichiara di non essere iscritto in alcuno di essi.

III. Ciascuna Municipalità tiene un separato Protocollo degli atti relativi alle suddette petizioni. E' comunicata ai Prefetti la

modula uniforme di questo Protocollo per l'opportuna diramazione alle Municipalità.

IV. Nelle Comuni di terza classe, dove il Cancelliere Distrettuale fa le funzioni di Segretario presso la Municipalità, la firma di quest'ultimo voluta dall'art. 12 della Legge 27 Luglio è supplita dall'Agente Comunale.

V. La forma del registro presso i Cancellieri Distrettuali è in libri di cento fogli per ciascuno. La loro modula uniforme è comunicata ai Prefetti per l'opportuna diramazione ai Cancellieri.

VI. Non vi si fanno nè abbreviature, nè richiami, nè cancellature. Occorrendo che se ne facciano, vengono controsegnate dal Cancelliere: in caso diverso il medesimo ne è responsabile.

VII. Qualunque contravvenzione ai due precedenti articoli è punita colla sospensione, ed anche colla destituzione dall'impiego a norma dei casi; oltre le pene maggiori portate dalle leggi in caso di dolosa alterazione, o di falso.

VIII. Oltre le operazioni prescritte agli art. 15 16 e 17 della Legge, ciascun Cancelliere tiene una rubrica, ossia nomenclatore per ordine alfabetico, dei Cittadini attivi iscritti nel proprio registro, col semplice riferimento al numero progressivo del registro medesimo.

IX. I Prefetti inoltrano semestralmente al

Ministro dell' Interno il transunto complessivo dei quadri delle iscrizioni statiloro trasmessi dai Cancellieri Distrettuali in esecuzione dell' art. 17 della Legge non che delle variazioni dei quadri antecedenti .

X. Tosto che il registro civico è disposto entro il tempo prescritto nell' art. 1 del presente Decreto , il Prefetto ne avvisa il Pubblico. Da quell' istante hanno principio , per parte dei Tribunali , e delle Autorità amministrative , le rispettive notificazioni prescritte agli art. 20 , e 22 della Legge , per gli effetti dell' art. 21 della Legge medesima .

XI. I Prefetti de' rispettivi Dipartimenti sono incaricati della esecuzione dell' ordine presente , il quale sarà stampato , pubblicato , ed affisso ne' luoghi soliti .

VILLA

Vismara Segretario Centrale.

# REPUBBLICA ITALIANA

Milano, 25 Ottobre 1802 Anno I. X

IL MINISTRO DEGLI AFFARI INTERNI

Avviso.

**N**ell' esame delle Petizioni presentate al Governo per ottenere la Cittadinanza della Repubblica Italiana si è dovuto rilevare, che nella massima parte o sono mancanti degli opportuni ricapiti, o questi sono insufficienti a far prova per difetto sia dell' intrinseca, o dell' estrinseca loro forma.

All' oggetto perciò che i Petenti non rimangono nell' inopportuna fiducia sulle Petizioni già presentate, ed altronde siano intesi della direzione, e dei metodi da osservarsi nel produrre le necessarie giustificazioni, si deduce a loro notizia quanto segue.

I. Tutte le Petizioni di Cittadinanza dirette al Governo della Repubblica si presentano al Ministro degli affari interni.

II. Ciascheduna Petizione è corredata dei ricapiti giustificativi del titolo a cui si trova appoggiata.

III. Nei casi contemplati agli Art. 2 3 e 4 della Legge 27 Luglio, la verificaione

de' requisiti voluti dalla Legge stessa si fa avanti la Prefettura del rispettivo Dipartimento.

IV. Il ricapito provante tale verificazione si unisce alla Petizione diretta al Governo da presentarsi al Ministro degli affari interni.

V. Esso, dopo soddisfatte le ispezioni di proprio istituto, inoltra ciascheduna Petizione col corredo de' relativi ricapiti al Governo, accompagnandola con suo rapporto.

VI. Le Petizioni già state inoltrate al Governo per ottenere la Cittadinanza della Repubblica Italiana esistono presso l' Ufficio Generale delle Tasse del Ministro degli affari interni, dal quale ciaschedun petente può ritirarle a proprio arbitrio.

V I L L A

Vismara Segretario Centrale.

## NAPOLEONE I.

Per la Grazia di Dio, e per le Costituzioni  
Imperatore de' Francesi, e Re d'Italia.

**D**ietro il rapporto del Ministro della Guerra, e sentito il Consiglio di Stato.

## D E C R E T A

Art. I. Agli Ufficiali, Sotto-Ufficiali, e Soldati nati in estero paese che hanno fatta una delle Campagne degli anni IV. V. VI. VII. VIII. e IX. nei Corpi Italiani della Repubblica Cisalpina, che hanno continuato fin' ora nel servizio dell'armata, e che si sono maritati in paese con donna nazionale, è accordata la Cittadinanza un' anno dopo che avranno dichiarato formalmente avanti le Municipalità de' paesi, ove si trovano, di fissarsi stabilmente nel Regno.

II. Gli Ufficiali, Sotto-Ufficiali, e Soldati, che non hanno i mentovati requisiti, e che desiderano di ottenere la stessa grazia, possono presentare le loro domande individuali alle Autorità competenti unitamente ai titoli dei servigi da essi resi, ed alla dichiarazione di stabilirsi in uno dei paesi del Regno, per gli opportuni provvedimenti.

III. I Ministri della Guerra, e dell' interno sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, pubblicato, ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Mantova 20 Giugno 1805.

NAPOLEONE.

*Contrassegnato a Milano questo dì 21  
Giugno 1805.*

Per l'Imperatore e Re,  
*Il Consigliere Segretario di Stato:*  
L. Vaccari.

# NAPOLEONE I.

Per la Grazia di Dio e per le Costituzioni,  
Imperatore dei Francesi e Re d' Italia.

*EUGENIO NAPOLEONE di Francia Vice Re  
d' Italia, Arcicancelliere di Stato dell'  
Impero Francese, e Governatore degli  
Stati Veneti, a tutti quelli che vedranno  
le presenti, salute.*

**V**isti gli articoli del Codice Napoleone,  
che prescrivono in tutto lo Stato i Registri  
delle nascite, de' matrimonj, e delle morti,  
quelle delle nascite de' matrimonj, e delle  
morti presso ciascun corpo d' Armata situato  
fuori del Regno, e quelli delle nascite, e  
delle morti sulle navi appartenenti al Re-  
gno.

Sopra rapporto del Gran Giudice, Mi-  
nistro della Giustizia, e del Ministro dell'  
interno.

Sentito il Consiglio di Stato:

Noi in virtù dell' autorità che ci è sta-  
ta delegata dall' Altissimo ed Augustissimo  
Imperatore e Re **NAPOLEONE I.** Nostro

onoratissimo Padre e grazioso Sovrano, abbiamo decretato ed ordinato quanto segue :

L'annesso Regolamento per l'attivazione in tutto lo Stato dei Registri delle nascite, dei matrimonj, e delle morti è approvato.

Il Gran Giudice Ministro della Giustizia, ed il Ministro dell'interno sono incaricati, ciascuno nella parte che lo riguarda, dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, pubblicato, ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Dal Palazzo Reale di Milano 27 Marzo  
1806.

**EUGENIO NAPOLEONE.**

Per il Vice-Re;

*Il Consigliere Segr. di Stato*

**L. VACCARI.**

## REGOLAMENTO GENERALE

*Per l'attivazione in tutto lo Stato dei Registri delle Nascite, de' Matrimonj e delle Morti, in esecuzione del Codice Napoleone.*

### C A P O I.

*Disposizioni generali, e comuni a tutti tre i Registri.*

Art. 1. **O**gni Comune ha i suoi particolari Registri degli Atti dello Stato Civile relativi alle nascite, ai matrimonj ed alle morti, in conformità del disposto dal Codice Napoleone.

Questi Registri, ne' Comuni di prima e seconda classe, serbansi nel Locale della Municipalità. Uno dei Savj nella qualità di Ufficiale dello Stato Civile è specialmente incaricato della formazione e custodia di tali Registri.

Si assegnerà uno o più impiegati secondo il bisogno, che sotto la responsabilità del Savio attenda ai Registri medesimi, a senso dell' Art. 38 Tit. 5 del Decreto Imperiale e Reale 8 Giugno 1805.

2. Nei Comuni di terza classe se non vi ha un locale pubblico ove custodire i Regi-

stri, questi si conserveranno nel locale in cui la Municipalità tiene le sue adunanze, ovvero in qualunque altro che sarà riconosciuto più opportuno.

Il Sindaco in ciascun Comune di terza classe è anche l'Ufficiale dello Stato Civile. Egli disimpegna i relativi doveri, ed è garante della regolarità dei Registri.

3. Ove il Sindaco non fosse in istato di stendere i Registri in debita forma, il Segretario della Municipalità ne supplisce per tal parte le veci. Qualora il Segretario non abitasse nel Comune, il Prefetto o Vice-Prefetto, sulla proposizione del Sindaco, sceglie tra gli Anziani o Membri del Consiglio Comunale quell'individuo che risulterà più capace all'esecuzione di tale incombenza; in caso d'insufficienza di questi, lo elegge anche fra gli altri domiciliati nel Comune. (*Codice Napoleone.*)

4. I Registri avranno un'eguale forma e grandezza per tutto lo Stato. Saranno in doppio libro, e saranno separati quelli di nascita, da quelli di matrimonio e da quelli di morte, e così viceversa. Un quarto Registro colla medesima forma degli altri tre sovraccennati servirà per l'iscrizione delle pubblicazioni matrimoniali e delle opposizioni. Ciascuno avrà un sufficiente margine per le varie annotazioni che occorressero, giusta il disposto dal Codice, e da questo Regolamento. (*Tit. 2, cap. 3, art. 40.*)

5. „ I Registri saranno numerati dal primo all'ultimo foglio, e ciascuno di questi sarà vidimato dal Presidente del Tribunale, o dal Giudice che ne farà le veci. ( *Tit. 2, cap. 5, art. 45.* )

I libri pei Registri sono provveduti e diramati dal Prefetto del Dipartimento, o dal Vice-Prefetto Distrettuale ove risiede il Tribunale Civile di prima Istanza. La spesa è a carico dei singoli Comuni in proporzione.

6. „ Gli atti dello Stato Civile esprimeranno l'anno, il giorno e l'ora in cui saranno ricevuti i nomi, i cognomi, l'età, la professione ed il domicilio di tutti coloro, che in essi saranno nominati. ( *Tit. 2, cap. 5, art. 34.* )

7. „ Gli Ufficiali dello Stato Civile non potranno inserire cosa alcuna negli atti che riceveranno sia per annotazione, sia per qualsivoglia indicazione, oltre quello che deve essere dichiarato dagli intervenienti. ( *Tit. 2, cap. 5, art. 35.* )

8. Nei casi in cui le parti interessate non sieno tenute a comparire personalmente avanti l'Ufficiale dello Stato Civile, potranno delegare a comparire un altro in vece loro munito di procura speciale ed autentica. ( *Tit. 2, cap. 5, art. 36.* )

L'autenticazione della procura verrà fatta colla firma di un pubblico Notajo.

9. „ I testimonj presentati per gli atti  
„ del-

„ dello Stato Civile, non potranno essere  
„ che maschi in età almeno di ventun'anno,  
„ parenti od altri, e saranno scelti dalle per-  
„ sone interessate. ( *Tit. 2, cap. 5, art. 37.* )

„ 10. „ L'Ufficiale dello Stato Civile, o  
„ invece sua, la persona indicata nell'arti-  
„ colo 3 di questo Regolamento, in presen-  
„ za dell'ufficiale medesimo leggerà gli atti  
„ alle parti comparse od ai loro procurato-  
„ ri, ed ai testimonj. ( *Tit. 2, cap. 5,  
„ art. 38.* )

„ In essi si farà menzione dell'adempi-  
„ mento di questa formalità.

11. Questi atti saranno sottoscritti dall'  
Ufficiale dello Stato Civile ( oppure da chi  
ne supplisce le veci ), dai comparanti e dai  
testimonj; ovvero si farà menzione della cau-  
sa che ha impedito ai medesimi di sottoscri-  
versi. ( *Tit. 2, cap. 5, art. 39.* )

La firma dell'Ufficiale sarà posteriore a  
quella delle parti e dei testimonj.

12. Gli atti saranno iscritti ne' Registri  
senza interruzione e senza alcuno spazio in  
bianco. Le cancellature e le postille saranno  
approvate e sottoscritte nello stesso modo che  
il corpo dell'atto, e secondo l'art 11 Non  
vi saranno abbreviature, e non potrà metter-  
si veruna data in cifre numeriche. ( *Tit. 2,  
cap. 5, art. 42.* )

13. Alla fine di ciascun anno l'Ufficiale  
dello Stato Civile immediatamente sotto l'ul-  
timo atto dichiara chiuso il Registro, e vi

appone la sua firma. Nel primo mese dell'anno susseguente un esemplare del Registro sarà deposto nell'archivio del Comune, e l'altro esemplare presso la Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza. ( *Tit. 2, cap. 3, art. 43.* )

14. „ Le procure e le altre carte che devono restare unite agli atti dello Stato Civile, dopo che saranno state vidimate dalla persona che le avrà prodotte, e dall'Ufficiale dello Stato Civile saranno depositate presso la Cancelleria del Tribunale col doppio dei Registri, il cui deposito deve farsi in detta Cancelleria. ( *Tit. 2, cap. 3, art. 44.* )

15. Il deposito dei Registri si farà dall'Ufficiale dello Stato civile con una succinta accompagnatoria diretta alla Municipalità nei Comuni di prima e seconda classe, e diretta al Tribunale di prima Istanza civile giusta le module in fine segnata A.; e quanto ai Comuni di terza classe, il deposito si farà dal Sindaco nell'archivio comunale, alla presenza dei due anziani debitamente congregati, siccome a norma della modula superiormente indicata, si eseguirà quello prescritto presso la Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza.

16. Chiunque potrà ottenere dai depositarj dei Registri dello Stato Civile gli estratti de' medesimi Registri. ( *Tit. 2, cap. 3, art. 45.* )

Gli estratti saranno scritti in carta bolata della qualità comune voluta dalla Legge, e saranno da questo carico esonerati quelli che si trovassero muniti di una fede di miserabilità rilasciata ne' modi prescritti dai Regolamenti vigenti. ( Legge 17 Luglio 1805 Tit. 5, Sez. 5. )

„ Gli estratti uniformi ai Registri, e legalizzati dal Presidente del Tribunale di  
 „ Prima Istanza, o dal Giudice che ne farà  
 „ le veci, faranno fede sino a che sieno at-  
 „ taccati di falso”. Egual fede faranno gli  
 estratti che dall'Ufficiale dello Stato Civile o di lui supplente verranno spediti durante l'anno in cui i Registri correnti stanno presso de' medesimi.

17. Ogni qualvolta sarà necessario di fare annotazione di un atto relativo allo Stato Civile in margine di altro atto già iscritto; questa si farà dall'Ufficiale dello Stato Civile ad istanza delle parti interessate. ( Tit. 2, cap. 1, art. 49. )

Se l'annotazione si avesse a fare sui Registri già depositati a seconda dell'art. 13; l'Ufficiale dello Stato Civile parimente n'è incaricato presso i Comuni; e così sui Registri depositati presso il Tribunale Civile di Prima Istanza, si farà l'annotazione uniforme dal Cancelliere o Segretario del Tribunale. A quest'effetto l'Ufficiale Civile ne avverte fra tre giorni dalla dimanda delle parti, il Regio Procuratore presso il Tribuna-

le, e gli rimette copia conforme dell'annotazione di lui fatta. Il Regio Procuratore darà le necessarie disposizioni all'esecuzione, invigilando perchè l'annotazione sia fatta uniforme in ambidue i Libri del Registro.

18. Tutte le rettificazioni d'atti civili che si dovessero fare in seguito alle cose giudicate, si eseguiranno parimente secondo la data del Registro rispettivo dell'atto da rettificarsi ad istanza delle parti sulla esibizione della sentenza, osservato il metodo indicato nell'antecedente art. 17, e si farà senza dilazione sempre l'annotamento in margine all'atto a cui ha rapporto l'aggiudicata rettificazione. ( *Art. 2, cap. 6, art. 505.* )

19. „ Ogni contravvenzione agli articoli „ precedenti per parte de'mentovati funzionarij sarà denunziata al Tribunale di Prima Istanza, e punita con una multa che „ non potrà eccedere le cento lire. ( *Tit. 2, cap. 5, art. 50.* )

20. „ Ogni depositario di Registri sarà responsabile civilmente delle alterazioni che „ vi sopravverranno, salvo a lui il ricorso „ contro gli autori delle medesime. ( *Tit. 2, cap. 5 art. 55.* )

21. „ Qualunque alterazione o falsità negli atti dello Stato Civile; qualunque inscrizione di questi atti fatta sopra un foglio volante, ed in altro modo che sui „ Registri a ciò destinati, daranno luogo

„ all'azione de' danni ed interessi delle Par-  
„ ti, restando però in vigore le pene stabi-  
„ lite dal Codice Penale. ( *Tit. 2, cap. 5,*  
*art. 52.* )

22. „ Se l'Ufficiale pubblico è morto al  
„ tempo, in cui si è scoperta la frode, l'  
„ azione sarà promossa dal Regio Procurato-  
„ re nella via civile contro i suoi eredi col  
„ concorso delle Parti interessate, e dietro  
„ loro denuncia. ( *Tit. 5, cap. 4, art. 200.* )

23. „ Il Regio Procuratore presso il Tri-  
„ bunale di Prima Istanza sarà tenuto di  
„ verificare lo stato de' Registri al tempo del  
„ loro deposito presso la Cancelleria; forme-  
„ rà un processo verbale sommario della se-  
„ guita verificaione, denunzierà le contrav-  
„ venzioni o i delitti commessi dagli Uffi-  
„ ciali dello Stato Civile, e farà le istanze  
„ per la loro condanna alle multe. ( *Tit. 2,*  
*cap. 5, art. 53.* )

24. Il Giudice di Pace di ciascun Cantone in qualità di Delegato del Regio Procuratore presso il Tribunale Civile di Prima Istanza visiterà al fine d'ogni bimestre i Registri del suo Cantone; riferirà immediatamente al Regio Procuratore lo stato dei Registri relativo alla loro regolarità od irregolarità, additandone i difetti, e suggerendo i provvedimenti da compartirsi.

*Degli atti di nascita.*

25. „ Le dichiarazioni di nascita saranno  
 „ fatte all' Ufficiale dello Stato Civile del Co-  
 mune entro tre giorni dal parto ”; in tale  
 occasione dovrà necessariamente essere pre-  
 sentato all' Ufficiale il neonato. Quando il  
 trasporto del neonato all' Ufficiale fosse per  
 apportargli qualche pericolo, potrà l' Ufficiale  
 stesso trasferirsi al luogo ove si trova il  
 neonato per ivi stendere l'atto di nascita nel  
 Registro. ( *Tit. 2, cap. 2, art. 55.* )

26. La dichiarazione e la presentazione po-  
 trà farsi anche dopo il battesimo, ed in que-  
 sto caso il Parroco o Sacerdote che l'avrà  
 amministrato, sarà strettamente tenuto di  
 avvertire il padre dell'infante, o chiunque  
 altro alla di cui istanza fosse conferito il bat-  
 tesimo, dell'obbligo di presentarlo all' Uffi-  
 ciale dello Stato Civile.

27. „ La nascita dell'infante sarà dichia-  
 „ rata dal padre, ed in mancanza di questo,  
 „ dai dottori di medicina o di chirurgia,  
 „ dalle levatrici, dagli Ufficiali di sanità, o  
 „ da altre persone, che abbiano assistito al  
 „ parto; e qualora la madre avesse partorito  
 „ fuori del suo domicilio, anche dalla perso-  
 „ na presso di cui si sarà sgravata. ( *Tit. 2,  
 cap. 2, art. 56.* )

„ L'atto di nascita sarà senza dilazio-

„ ne steso alla presenza di due testimo-  
„ nj.

28. „ S'indicheranno nell'atto di nascita  
„ il giorno, l'ora ed il luogo della medesi-  
„ ma, il sesso dell'infante, ed i nomi che  
„ gli saranno stati dati, i nomi, cognomi,  
„ la professione, ed il domicilio del padre e  
„ della madre, e quella dei testimonj ” giu-  
„ sta la modula segn. B. ( *Tit. 2, cap. 2,*  
„ *art. 57.* )

29. „ Chiunque ritrovasse un infante re-  
„ centemente nato, sarà tenuto a farne la  
„ consegna all'Ufficiale dello Stato Civile,  
„ colle vesti e cogli altri effetti ritrovati pres-  
„ so il medesimo, ed a dichiarare tutte le  
„ circostanze del tempo e luogo in cui sarà  
„ stato ritrovato. ( *Tit. 2, cap. 2, art. 58.* )

L'Ufficiale stenderà un processo verbale,  
in cui si enuncieranno tutte le circostanze  
del rinvenimento, e tra le altre cose “ l'età  
„ apparente dell'infante, il sesso, i nomi  
„ che gli si danno, l'autorità civile cui sa-  
„ rà consegnato. Il processo verbale sarà in-  
„ scritto nel Registro ”. Servirà d'esempio  
la Modula segn. C.

30. Sarà cura dell'Ufficiale dello Stato Ci-  
vile d'inscrivere sul Registro delle nascite  
l'atto della nascita d'ogni infante che fosse  
dato alla luce sulle navi e sovra bastimenti  
del Regno d'Italia, o de' negozianti o d'al-  
tri qualsivogliano appartenenti al Regno me-  
desimo, o presso le armate, purchè l'infan-

te sia figlio di un domiciliato nel Comune, o di una donna ivi pure domiciliata, se il padre è ignoto. ( *Tit. 2, cap. 2, art. 61.* )

31. L'iscrizione si farà dietro le note originali od autentiche che venissero spedite direttamente al detto Ufficiale dal Ministro della Marina o della Guerra, nei casi rispettivi, o indirettamente per altro mezzo. Queste note saranno depositate a norma dell'articolo 14 presso la Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza. ( *Tit. 2, cap. 5, art. 93.* )

32. „ L'atto di ricognizione di un infante sarà iscritto sotto la sua data nei Registri, e se ne farà menzione in margine dell'atto di nascita, qualora esista. ( *Tit. 2, cap. 2, art. 62.* )

33. „ La ricognizione di un figlio naturale si farà con un atto autentico, quando lo stesso figlio nell'atto di nascita non sia già stato riconosciuto. Questa ricognizione non potrà aver luogo a favore di figli nati da incesto o da adulterio. ( *Tit. 7, cap. 3, sez. 2, art. 334.* )

34. Sul Registro delle nascite s'inscriveranno gli atti ancora di adozione, facendosene annotamento sull'atto di nascita dell'adottato. ( *Tit. 7, cap. 2, sez. 2, art. 335.* )

L'atto di adozione s'inscrive nel Comune di domicilio dell'adottante. La parte che ne addimanda l'iscrizione dovrà esibire in forma autentica la sentenza del Tribunale d'Appello, che la ammette. L'iscrizione

dovrà farsi entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza, spirati i quali, senza che siasi a ciò adempito l'atto di adozione perderà il suo effetto. ( *Tit. 8, cap. 1, art. 359.* )

C A P O III.

*Degli atti di matrimonio.*

S E Z I O N E I.

*Delle pubblicazioni, e degli atti preparatori al matrimonio.*

35. Avanti la celebrazione del matrimonio l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del domicilio degli sposi farà due pubblicazioni avanti la porta della casa del Comune, e nei Comuni di terza classe, al luogo ove si espongono solitamente gli ordini Governativi, indine sarà fatta affissione alla porta od al luogo predetto. Le pubblicazioni si eseguiranno in domenica coll'intervallo di otto giorni tra l'una e l'altra. ( *Tit. 2, cap. 3, art. 63. Tit. 5, cap. 2, art. 166.* )

36. L'atto da publicarsi enuncierà i cognomi, i nomi, la professione ed il domicilio degli sposi, se sieno maggiori o minori d'età, i cognomi, i nomi, la professione ed il domicilio de'loro genitori. Quest'atto indicherà inoltre i giorni, i luoghi e le ore

ne' quali le pubblicazioni saranno state fatte, giusta la modula segnata *D*, sarà iscritto sovra di un solo Registro che sarà numerizzato ad ogni foglio e segnato dal Presidente del Tribunale nel modo indicato all' art. 5 e deposto, scorso ogni anno, presso la Cancelleria d'esso Tribunale contemporaneamente gli altri Registri, come negli articoli 13, 14, e 15. ( *Tit. 2, cap. 3, art. 63. Tit. 30 cap. 5 art. 388.* )

37. „ Se il domicilio attuale degli sposi è „ stabilito colla sola residenza di sei mesi, „ le pubblicazioni saranno fatte anche nel „ luogo dell' ultimo antecedente domicilio. ( *Tit. 5 cap. 2 art. 168.* )

38. „ Se i contraenti od alcuno di essi so- „ no, relativamente al matrimonio, sotto l' „ altrui podestà, le pubblicazioni si faranno „ eziandio dall' Ufficiale dello Stato Civile nel „ Comune di domicilio di quelli alla cui po- „ destà sono soggetti i contraenti. ( *Tit. 5 cap. 2 art. 168.* )

39. In questi due casi l' Ufficiale del Co- mune dell' attuale domicilio de' contraenti rilascerà due o più copie dell' atto della pubblicazione secondo il bisogno, alla parte che sarà tenuta presentarle all' Ufficiale dei luoghi indicati ne' precedenti art. 37 e 38, perchè le pubblichi ed affigga nel modo prescritto dall' art. 35, e nei termini prefissi dallo stesso articolo.

40. Non si passerà al matrimonio se la

Parte non presenterà all' Ufficiale avanti si dovrà celebrare il contratto, un certificato dell' Ufficiale dello Stato Civile dell' ultimo domicilio, o del domicilio di coloro sotto la cui podestà è soggetta la Parte medesima, provante che sieno seguite regolarmente le due pubblicazioni, che nessuna opposizione sia sopraggiunta, o che fatta, sia poscia stata stolta o per sentenza passata in giudicato, o per rinuncia dell' opponente, quando sia permessa.

41. Le pubblicazioni dei matrimonj de' militari od Impiegati al seguito delle armate saranno fatte dall' Ufficiale Civile, anche nel luogo dell' ultimo loro domicilio sopra nota dell' Ufficiale militare incaricato de' Registri, e per essi avrà pure luogo il disposto dal precedente art. 40. ( *Tit. 2, cap. 5, art. 94.* )

42. Una copia dell' atto della pubblicazione sarà e rimarrà affissa al luogo indicato all' art. 35 durante gli otto giorni d' intervallo tra l' una e l' altra pubblicazione. Il matrimonio non potrà essere celebrato prima del terzo giorno, dacchè sarà seguita la seconda pubblicazione, non compreso il giorno della medesima. ( *Tit. 2, cap. 3, art. 64.* )

43. Il Governo potrà dispensare dalle seconde pubblicazioni, quando concorrano gravi motivi. ( *Tit. 5, cap. 2, art. 169.* )

Il Règio Procuratore presso il Tribunale

Civile di Prima Istanza è incaricato di conoscerne i motivi, e di accordarla in nome del Governo, rendendo conto poscia al G. G. Ministro della Giustizia, delle cause che lo avranno determinato a concedere tali dispense.

L'atto comprovante la dispensa sarà depositato presso il Tribunale onde sia unito ai relativi Registri; le Parti poi interessate ne ritireranno copia autentica da presentarsi all'Ufficiale dello Stato Civile, il quale la inserirà nell'atto del matrimonio a norma dell'art. 14.

44. „ Non effettuandosi il matrimonio entro l'anno, da computarsi dalla scadenza del termine delle pubblicazioni, non potrà più celebrarsi se non dopo che si saranno fatte nuove pubblicazioni nella forma di sopra stabilita. ( *Tit. 2, cap. 3, art. 65.* )

45. Gli atti di opposizione al matrimonio saranno in triplo; un esemplare servirà per originale, gli altri per le copie, e tutti e tre saranno sottoscritti da quelli che compariranno ad opporre sia in persona propria, sia come procuratori speciali. Questi atti saranno intimati colla copia della Procura alle Parti che fossero per contrarre il matrimonio, od al domicilio loro, ed all'Ufficiale dello Stato Civile, quale apporrà sull'originale. ( *Tit. 2. cap. 3, art. 66.* )

„ Veduto dal sottoscritto Ufficiale dello



„ non esiste opposizione alcuna. ( *Tit. 2, cap. 3, art. 69.* )

49. „ Gli sposi prima del matrimonio dovranno presentare l'atto della nascita rispettiva all'Ufficiale dello Stato Civile. Chi fosse nella impossibilità di presentare l'atto di nascita, potrà supplirvi con un atto di notorietà rilasciato dal Giudice di Pace del luogo di nascita, o del domicilio, nei modi prescritti nei seguenti articoli. ( *Tit. 2, cap. 3, art. 70.* )

50. „ L'atto di notorietà conterrà la dichiarazione di sette testimonj dell'uno o dell'altro sesso, siano o no parenti, dei nomi, de' cognomi, della professione e del domicilio del futuro sposo, e di quello de' genitori, se sono conosciuti, del luogo, e per quanto sarà possibile, dell'epoca di sua nascita, e le cause per le quali non può produrre l'atto. I testimonj sottoscriveranno l'atto di notorietà unitamente al Giudice di Pace, e nel caso che non potessero o non sapessero scrivere, se ne farà menzione. = veggasi la modula segnata E. ( *Tit. 2, cap. 3, art. 75.* )

51. „ L'atto di notorietà sarà presentato al Tribunale di Prima Istanza del luogo dove si deve celebrare il matrimonio. Il Tribunale dopo aver sentito il Regio Procuratore darà o ricuserà la sua omologazione, a misura che troverà sufficienti o non sufficienti le dichiarazioni dei testi-

„ monj, e le cause per le quali non si possa produrre l'atto di nascita. ( *Tit. 2, cap. 3, art. 72.* )

52. „ Il figlio che non è giunto all'età di venticinque anni compiuti, la figlia che non ha compiuti gli anni ventuno, non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre: in caso che siano discordi, il consenso del padre è sufficiente; se l'uno dei due genitori è morto, o se trovasi nella impossibilità di manifestare la propria volontà, basta il consenso dell'altro. ( *Tit. 5, cap. 3, art. 148. 149.* )

53. „ Se il padre e la madre fossero morti, o se si trovassero nella impossibilità di manifestare la loro volontà, gli avoli e le avole subentrano in loro luogo: se l'avo e l'avola della medesima linea sono discordi, basta il consenso dell'avo. ( *Tit. 5, cap. 3, art. 150.* )

„ Se vi è disparere tra le due linee, ciò equivale al consenso.

54. „ I figli di famiglia giunti alla maggiore età indicata nell'articolo 52 del presente Regolamento, sono tenuti prima di contrarre matrimonio a chiedere con un atto rispettoso e formale il consiglio del padre e della madre loro, o quello dell'avo e dell'avola; qualora il padre e la madre fossero mancanti di vita, o si trovassero nella impossibilità di manifestare la propria volontà. ( *Tit. 5, cap. 3, art. 151.* )

55. „ Dopo la maggiore età indicata nell' articolo 52 fino all' età dei trent' anni compiuti per i maschi, e degli anni venticinque compiuti per le femmine, l' atto rispettoso prescritto dall' articolo precedente se non sarà susseguito dal consenso per il matrimonio, dovrà rinnovarsi altre due volte di mese in mese, scaduto un mese dopo il terzo atto si potrà procedere alla celebrazione del matrimonio. ( *Tit. 5, cap. 5, art. 552.* )

56. „ Dopo l' età di trent' anni, mancando il consenso all' atto rispettoso, si potrà un mese dopo passare alla celebrazione del matrimonio. ( *Tit. 5, cap. 5, art. 553.* )

57. „ L' atto rispettoso sarà notificato a quello o a quella fra gli ascendenti indicati agli art. 52 53, col mezzo di due Notaj, o di un Notajo con due testimonj, e sarà fatta menzione della risposta nel processo verbale che si deve formare. ( *Tit. 5, cap. 5, art. 554.* )

58. „ In caso d' assenza dell' ascendente a cui sarebbesi dovuto fare l' atto rispettoso, si passerà alla celebrazione del matrimonio, presentandosi il giudicato che fosse stato pronunciato, per dichiarare l' assenza, od in mancanza di esso, quello con cui si fossero decretate le informazioni, ovvero non essendovi ancora verun giudiziale decreto, un atto di notorietà rila-

„ scia-

sciato dal Giudice di Pace del luogo in cui l' ascendente ebbe l' ultimo suo noto domicilio. Quest' atto conterrà la dichiarazione di quattro testimonj chiamati *ex officio* dal medesimo Giudice di Pace. ( *Tit. 5, cap. 5, art. 555.* )

59. „ Gli Ufficiali dello Stato civile, che hanno proceduto alla celebrazione dei matrimonj contratti dai figli, i quali non abbiano compita l' età di 25 anni, ovvero da figlie che non abbiano compita quella dei 21, senza che il consenso dei padri e delle madri, quello degli avi e delle avole, e quello della famiglia, nel caso in cui è prescritto, sia stato enunciato nell' atto del matrimonio, saranno a richiesta delle Parti interessate, e del Regio Procuratore presso il Tribunale di Prima Istanza del luogo in cui il matrimonio è stato celebrato, condannati nella multa prescritta dall' articolo 192 del *Codice Napoleone*, e dall' articolo 89 del presente Regolamento, ed inoltre alla pena del carcere per un tempo non minore di mesi sei. ( *Tit. 5, cap. 5, art. 556.* )

60. „ Quando non vi saranno intervenuti atti rispettosi nei casi in cui sono prescritti, l' Ufficiale dello Stato Civile che avrà celebrato il matrimonio, sarà condannato nella stessa multa, ed inoltre nella pena del carcere non minore di un mese. ( *Tit. 5, cap. 5, art. 557.* )

61. Quanto è disposto negli articoli 53, 55, 56, 57, 58 pel figlio di famiglia, s'intende applicabile anche al figlio naturale legalmente riconosciuto dal padre o dalla madre. ( *Tit. 5, cap. 5, art. 558.* )

62. „ Il figlio naturale che non sia riconosciuto, o che riconosciuto abbia perduti il padre e la madre, ovvero nel caso che questi non possano manifestare la loro volontà, non potrà maritarsi prima degli anni ventuno compiuti, se non avrà ottenuto il consenso di un tutore da deputarsegli a questo oggetto dal consiglio di famiglia. ( *Tit. 5, cap. 5, art. 559. Tit. 10, c. 5.* )

63. „ Se non esistono nè padre, nè madre, nè avoli, nè avole, o se si trovino tutti nella impossibilità di manifestare la lor volontà, i figli o le figlie minori di anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del consiglio di famiglia. ( *Tit. 5, cap. 5, art. 560.* )

64. „ L'atto autentico del consenso dei padri, e delle madri degli avoli, delle avole, o in mancanza loro di quello della famiglia, conterrà i nomi, i cognomi, le professioni ed i domicilj del futuro sposo, e di tutti quelli che saranno concorsi all'atto, come anche il loro grado di parentela. ( *Tit. 2, cap. 3, art. 73.* )

65. L'atto autentico del consenso prescritto dagli antecedenti articoli, siccome quello di rispetto ne' casi in cui è necessario, si

presenterà dagli sposi all' Ufficiale Civile contemporaneamente all'atto di nascita o di notorietà.

SEZIONE II.

*Degli impedimenti al matrimonio, e delle dispense.*

66. „ La donna non può contrarre un nuovo matrimonio se non sono trascorsi dieci mesi dopo lo scioglimento dell' antecedente. ( *Tit. 5, cap. 8, art. 228.* )

67. „ E' proibito il matrimonio tra l' adottante, l' adottato ed i suoi discendenti; ( *Tit. 8, cap. 5, art. 348.* )

„ Tra i figli adottivi di una stessa persona;

„ Tra l' adottato ed i figli che potrebbero sopravvenire all' adottante;

„ Tra l' adottato, ed il consorte dell' adottante, e reciprocamente tra l' adottante, ed il consorte dell' adottato.

68. E' parimente proibito il passaggio ad un secondo matrimonio sinchè dura civilmente il primo, giusto il disposto dal Codice, ( *Tit. 5, cap. 5, art. 347.* )

69. „ L' uomo prima che abbia compiuti gli anni diciotto, la donna prima degli anni quindici pure compiuti, non possono contrarre matrimonio. ( *Tit. 5, cap. 5, art. 344.* )

70. „ In linea retta il matrimonio è proibito tra tutti gli ascendenti, e discendenti legittimi, e naturali, e gli affini nella medesima linea, cioè figliastra e padrigno, matrigna e figliastro, suocero e nuora, genero e suocera. ( *Tit. 5, cap. 5, art. 565.* )

71. „ In linea trasversale il matrimonio è vietato tra le sorelle ed i fratelli legittimi e naturali, e gli affini nel medesimo grado, cioè tra cognato e cognata. ( *Tit. 5, cap. 5, art. 562.* )

72. „ Il matrimonio inoltre è proibito tra lo zio e la nipote, la zia ed il nipote. ( *Tit. 5, cap. 1, art. 562.* )

73. Il Re per motivi gravi può dispensare dall'impedimenti indicati negli art. 69 e 72. ( *Tit. 5, cap. 5, art. 545, 564.* )

74. Per ottenere queste dispense, le Parti presentano il ricorso al Regio Procuratore presso il Tribunale di prima Istanza del luogo del domicilio, trattandosi di dispense dall'età, e a quello del luogo della celebrazione del matrimonio, trattandosi di dispensa dal grado proibito coll'articolo 72.

Il Regio Procuratore esaminato il ricorso stenderà una Consulta al Gran Giudice sulla convenienza o disconvenienza della chiesta dispensa. Colla Consulta sarà inoltrato dal Regio Procuratore al Gran Giudice anche il ricorso.

Il Gran Giudice ne fa speciale rapporto al Re.

75. La dispensa accordata dal Re sia dall'età, sia dai gradi di parentela proibiti, sarà trasmessa al Regio Procuratore che dietro un Decreto del Presidente del Tribunale di Prima Istanza Civile la farà registrare nei Protocolli del Tribunale medesimo. Della dispensa per tal modo registrata se ne rilascerà copia alle Parti da presentarsi all'Ufficiale dello Stato Civile, e da unirsi al Registro dell'atto di matrimonio.

### SEZIONE III.

#### *Della celebrazione del matrimonio.*

76. I Parrochi e i Sacerdoti, e gli altri Ministri di qualunque Culto non potranno assistere ai Matrimonj se non viene loro esibito l'atto di matrimonio celebrato avanti l'Ufficiale Civile.

Quelli che contravverranno a quest'ordine saranno denunciati all'Ufficiale Civile od al Regio Procuratore competente, e saranno responsabili della nullità del matrimonio ed obbligati a tutte le conseguenze della nullità stessa.

77. Il contratto del matrimonio si celebrerà pubblicamente in presenza dell'Ufficiale Civile del domicilio dell'uno o dell'altro

de' contraenti. ( *Tit. 2, cap. 3, art. 74. Tit. 5, cap. 2, art. 556.* )

78. Il domicilio degli sposi, all'effetto indicato nel precedente articolo, dovrà contare per lo meno una dimora di sei mesi d'abitazione continua nel Comune. ( *Tit. 2, cap. 3, art. 74.* )

79. Nel giorno stabilito da' contraenti dopo i termini delle pubblicazioni, l'Ufficiale dello Stato Civile, o la persona incaricata della formazione dei Registri nella casa del Comune, in presenza di quattro testimonj parenti o non parenti, farà lettura agli sposi dei ricapiti da presentarsi dai medesimi a giustificazione dell'esatto adempimento a quanto resta prescritto dal presente Regolamento, e specialmente del Capo VI, Tit. V. del Codice riguardante i diritti ed i doveri reciproci degli sposi, che sarà inserito dopo questo Regolamento. Riceverà da ciascuno d'essi l'uno dopo l'altro la dichiarazione di volersi prendere rispettivamente per marito e moglie, indi pronuncierà " in nome della legge, che essi sono uniti in matrimonio, e ne stenderà l'atto indilatamente. " ( *Tit. 2, cap. 3, art. 75.* )

80. " Nell'atto di matrimonio si esprimeranno.

1. " I nomi, i cognomi, le professioni, l'età, il luogo di nascita ed il domicilio di ciascuno degli sposi,  
2. " Se sono maggiori o minori,

3. " I nomi, i cognomi, le professioni e i domicilj dei padri e delle madri,

4. " Il consenso dei padri e delle madri, degli avi e delle avole, e quello della famiglia nei casi in cui è richiesto,

5. Gli atti di rispetto ingiunti ai figli maggiori verso i parenti avanti il matrimonio, ossia il processo verbale relativo,

" 6. Le pubblicazioni nei diversi domicilj " = La dispensa della seconda pubblicazione, se fosse intervenuta.

" 7. Le opposizioni se ve ne sono state; la loro cessazione, ovvero la menzione che non vi è stata opposizione. " = La dispensa del Re dal grado di parentela tra gli sposi, se fossero nel grado contemplato dall' art. 163, oppure dalla minore età indicata nell' art. 144 del Codice, se l' uomo fosse minore di diciotto anni, e la donna minore di quindici.

" 8. La dichiarazione dei contraenti di prendersi per isposi, e quella fatta dall' Ufficiale pubblico della loro unione.

" 9. I nomi, i cognomi, l' età, le professioni ed i domicilj dei testimonj, e la loro dichiarazione se sono parenti, od affini delle parti, da qual lato ed in qual grado.

La modula segnata *F* presenterà la forma del Registro degli atti del matrimonio.

( *Tit. 2, cap. 3, art. 76.* )

81. Nel Registro relativo agli atti di matrimonio del Comune d' ultimo domicilio de-

gli sposi saranno pure iscritti gli atti de' matrimonj de' militari spediti all' Ufficiale civile dall' Ufficiale militare incaricato de' Registri, e secondo l' epoca della loro ricevuta. ( *Tit. 2, cap. 5, art. 95, e 98.* )

82. Allorquando la prova della celebrazione di un matrimonio risultasse da un processo a termini degli articoli 198 e seguenti del Codice, s' iscriverà nel Registro dello Stato Civile la sentenza, dietro l'istanza di una parte, citata l'altra, per mezzo del Tribunale di Prima Istanza, e questo Registro assicura al matrimonio tutti gli effetti civili, dal giorno della sua celebrazione. ( *Tit. 5. cap. 4, art. 198.* )

#### SEZIONE IV.

*Dello scioglimento del matrimonio per quanto può riguardare i Registri civili.*

83. “ Ogni matrimonio che non sia stato  
„ contratto pubblicamente, nè celebrato a-  
„ vanti il competente Ufficiale pubblico,  
„ può essere impugnato dagli sposi medesi-  
„ mi, dal padre e dalla madre, dagli ascen-  
„ denti e da tutti quelli che vi hanno un  
„ interesse preesistente ed attuale, come  
„ pure dal pubblico ministero. ( *Tit. 5,  
„ cap. 4, art. 195.* )

84. Pronunciato dai Tribunali competenti un giudizio definitivo che ammetta il divor-

zio, quello fra gli sposi che l' avrà addimandato, potrà presentare il giudicato all' Ufficiale dello Stato Civile per far dichiarare il divorzio. La dichiarazione del divorzio si farà all' Ufficiale dello Stato Civile giusta la modula segn. *G H*, e colla inserzione nel Registro matrimoniale, della sentenza concedente il divorzio presente, od in contumacia dell' altra parte, e coll' annotazione di contro all' atto di matrimonio, se esiste. Le dichiarazioni di divorzio per questi casi si faranno rispettivamente a seconda delle Module segn. *G H*. (*Tit. 6, cap. 2, Sez. 1, art. 258.*)

85. Il conjuge che avrà ottenuta la sentenza in ultima Istanza o passata in giudicato " sarà in obbligo di presentarsi nel termine di due mesi avanti l' Ufficiale dello Stato Civile per far pronunciare il divorzio, chiamata legalmente l' altra parte. (*Tit. 6, cap. 2, Sez. 1, art. 264.*)

86. " Questi due mesi non cominceranno a decorrere per le sentenze di prima istanza se non dopo scaduto il termine stabilito per l' appellazione; e riguardo alle sentenze proferite in contumacia in grado d' Appello dopo trascorso il termine di potersi opporre, e quanto alle sentenze pronunciate in contraddittorio ed in ultime Istanze, dopo la scadenza del termine per ricorrere al Tribunale di cassazione. (*Tit. 6, cap. 2 Sez. 1, art. 265.*)

87. „ Il conjuge attore che avrà lasciato  
„ trascorrere il termine dei due mesi sopra  
„ stabilito senza chiamare l' altro conjuge  
„ avanti l' Ufficiale dello Stato Civile , sarà  
„ decaduto dal beneficio della sentenza da lui  
„ ottenuta , e non potrà riproporre l' azione  
„ di divorzio se non per una nuova causa ,  
„ nel qual caso potrà anche far uso delle  
„ cause precedenti. ( *Tit. 6, cap. 1, Sez. 5.*  
*art. 266.* )

88. Nel caso di divorzio per mutuo consenso da ammettersi con Sentenza del Tribunale di prima Istanza i conjugi si presentano in persona ed uniti all' Ufficiale dello Stato Civile entro venti giorni dalla data della Sentenza , di cui gli presentano copia autentica , affinchè pronunci il divorzio . Scorso detto termine senza che siansi presentati , la sentenza si considera , come non pronunciata . La modula segnata G serve di direzione anche alla formazione di tale atto .

#### S E Z I O N E V.

*Della responsabilità dell' Ufficiale dello  
Stato Civile .*

89. „ Se il matrimonio non è stato pre-  
„ ceduto dalle due pubblicazioni prescritte ,  
„ non siansi ottenute le dispense permesse  
„ dalla Legge , ovvero non siano stati osser-  
„ vati i termini stabiliti per le publicazio-

„ ni e celebrazioni ”, o siasi contravenuto alle regole prescritte all' art. 77, il Regio Procuratore farà condannare dal Tribunale di Prima Istanza l' Ufficiale dello Stato Civile „ in una multa che non potrà eccedere tre- „ cento lire; e le parti contraenti o quelli „ sotto la cui podestà le medesime hanno „ agito, in una multa proporzionata alla lo- „ ro sostanza.

90. Oltre la suddetta responsabilità particolare pei Registri ed atti di matrimonio, si ritiene pure responsabile l' Ufficiale dello Stato Civile, e gli altri di ragione d'ogni mancanza comune ai diversi registri nei termini spiegati dagli art. 19, 20, 21, 22, 47, 59.

#### C A P O IV.

##### *Degli atti di morte.*

91. „ Non si darà sepoltura se non pre- „ cede l' autorizzazione dell' Ufficiale dello Sta- „ to Civile, da rilasciarsi su carta sempli- „ ce e senza spesa. L' Ufficiale dello Stato „ Civile non potrà accordarla se non dopo „ che si sarà trasferito presso il defunto per „ assicurarsi della morte, e dopo il trascorso „ di ore ventiquattro dalla morte medesima, „ a riserva de' casi contemplati dai Regola- „ menti di Polizia. (Tit. 2, cap 4, art. 77.)

92. „ Si estenderà l'atto di morte dall' Uf- „ ficiale dello Stato Civile in seguito della

„ dichiarazione di due testimonj. Questi te-  
„ stimonj, se è possibile, saranno due più  
„ prossimi parenti o due vicini, e quando  
„ la morte di qualche persona accada fuori  
„ del di lei domicilio, si assumeranno in te-  
„ stimonj quello nella di cui casa sarà essa  
„ defunta, ed un parente od altro testimo-  
„ nio. ( *Tit. 2, cap. 4, art. 78.* )

93. „ L'atto di morte conterrà il nome,  
„ il cognome, l'età, la professione ed il do-  
„ micilio del defunto, il nome e cognome  
„ del conjuge, se la persona defunta era  
„ congiunta in matrimonio, o vedova, i no-  
„ mi i cognomi, l'età, le professioni ed i  
„ domicilj dei dichiaranti, ed il grado di lo-  
„ ro parentela, se sono parenti. ( *Tit. 2, cap.  
4, art. 79.* )

„ Lo stesso atto conterrà in oltre, per  
„ questo si potranno sapere, i nomi, i co-  
„ gnomi, la professione, e il domicilio del  
„ padre e della madre del defunto, ed il  
„ luogo della sua nascita ” a norma della  
„ modula segn. I.

94. „ In caso di morte negli spedali mili-  
„ tari civili od in altre case pubbliche, i  
„ Superiori, Direttori, Amministratori, e  
„ Soprintendenti di queste saranno tenuti di  
„ darne l'avviso entro ventiquattro ore all'  
„ Ufficiale dello Stato Civile, il quale vi si  
„ trasferirà per assicurarsi della morte, e ne  
„ stenderà l'atto in conseguenza delle dichia-  
„ razioni che gli saranno state fatte ” e del-

„ le informazioni che avrà prese in confor-  
 „ mità del precedente articolo. (*Tit. 2, cap.*  
 „ *4, art. 80.*)

„ Nei detti spedali e nelle dette case si  
 „ terranno registri destinati ad inscrivere que-  
 „ ste dichiarazioni ed informazioni.

„ Se il defunto aveva l'ultimo suo do-  
 „ micilio fuori del Comune ove è situato lo  
 „ spedale, e la casa in cui è morto l'Ufficia-  
 „ le dello Stato Civile trasmetterà copia con-  
 „ forme dell'atto di morte all'Ufficiale del  
 „ Comune del domicilio per la iscrizione  
 „ sui Registri.

L'atto sarà trasmesso con accompagna-  
 toria a cui potrà servire di modula quella  
 segnat. *L.*

Se poi il defunto sia domiciliato nello  
 stesso Comune ove trovasi lo spedale, o la  
 casa, l'atto sarà iscritto dal medesimo Uf-  
 ficiale sui proprj Registri civili.

95. „ Risultando segni od indizj di morte  
 „ violenta, od essendovi luogo a sospettarla  
 „ per altre circostanze, non si potrà seppel-  
 „ lire il cadavere se non dopo che l'Ufficia-  
 „ le di Polizia assistito da un medico o chi-  
 „ rurgo, abbia esteso il processo verbale sul-  
 „ lo stato del cadavere, e delle circostanze  
 „ relative, come anche delle notizie, che  
 „ avrà potuto ricavare sul nome, sul cogno-  
 „ me, sull'età, sulla professione, sul luo-  
 „ go di nascita, e sull'abitazione del de-  
 „ funto: (*Tit. 2, cap. 4, art. 85.*)

96. „ L'Ufficiale di Polizia dovrà imman-  
„ temente trasmettere all'Ufficiale dello Stato  
„ Civile del luogo dove sarà morta la per-  
„ sona, tutte le notizie enunciate nel suo  
„ processo verbale, in vista delle quali si  
„ stenderà l'atto di morte. ( *Tit. 2, cap. 4.*  
„ *art. 82.* )

„ L'Ufficiale dello Stato Civile ne tra-  
„ smetterà una copia a quello del domicilio  
„ della persona defunta, se è noto: questa  
„ copia sarà inscritta nei Registri.

Nel caso poi in cui si ritrovasse il ca-  
davere di una persona affatto sconosciuta,  
l'Ufficiale dello Stato Civile ne stenderà pa-  
rimente l'atto, a norma delle istruzioni che  
gli verranno date dall'Ufficiale di Polizia,  
secondo dispone il precedente articolo. ( *Tit.*  
„ *2, cap. 4, art. 83.* )

97. „ I Cancellieri Criminali saranno tenu-  
„ ti entro ventiquattro ore dall'esecuzione  
„ d'una sentenza di morte, a trasmettere  
„ all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo ove  
„ il condannato avrà sofferta l'esecuzione,  
„ tutte le notizie enunciate nell'art. 79 del  
„ Codice e nell'art. 94 del presente Rego-  
„ lamento ” in vista delle quali si stenderà  
l'atto di morte. ( *Tit. 2, cap. 4, art. 84.* )

98. „ Morendo alcuno nelle prigioni, ov-  
„ vero nelle case d'arresto o di detenzione,  
„ ne sarà dato immediatamente avviso dai  
„ carcerieri o custodi all'Ufficiale dello Stato  
„ Civile, il quale ivi si trasferirà ed esten-

„ derà l'atto di morte nelle forme prescrit-  
 „ te ” dall' art. 94 di questo Regolamento.  
 ( *Tit. 2, cap. 4, art. 85.* )

„ 99. „ In qualunque caso di morte vio-  
 „ lenta occorsa nelle prigioni, e case d' arre-  
 „ sto, o per l'esecuzione delle sentenze di  
 „ morte, non si farà nei Registri veruna  
 „ menzione di tali circostanze, e gli atti di  
 „ morte saranno semplicemente estesi nella  
 „ forma prescritta dall' art. 93. ( *Tit. 2, cap.  
 4, art. 87.* )

100. Sul Registro degli atti di morte del  
 Comune saranno pure dall' Ufficiale civile in-  
 seriti gli atti di morte di quelli del Comu-  
 ne, che si fossero resi defunti, o sovra ba-  
 stimenti del Regno, o sovra navi di nego-  
 zianti, o d' altri appartenenti al Regno me-  
 desimo, non che gli atti di morte di quelli  
 che trovansi all' armata, od impiegati al se-  
 guito della stessa.

La inserzione si farà colla scorta delle  
 note spedite nel modo indicato all' art. 30 del  
 Regolamento.

*Certificato conforme;*

**Il Consigliere Segretario di Stato :**

L. Vaccari.

TITOL O V.

*Del Codice da leggersi agli Sposi avanti la celebrazione del matrimnio , giusta il prescritto dall' art. 79 del presente Regolamento .*

C A P O VI.

*Dei Diritti, e dei rispettivi doveri dei conjugi.*

212. „ I conjugi hanno il dovere di reciproca fedeltà, soccorso, assistenza.

„ 213. Il marito è in dovere di proteggere la moglie, la moglie di obbedire al marito.

„ 214. „ La moglie è obbligata ad abitar col marito, ed a seguirlo ovunque egli crede opportuno di stabilire la sua residenza; il marito è obbligato a riceverla presso di sè, ed a somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze e del suo stato.

„ 215. „ La moglie non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del marito, quand' anche ella esercitasse pubblicamente la mercatura, o non fosse in comunione, o fosse separata di beni.

„ 216. „ L'autorizzazione del marito non è necessaria, allorchè la moglie è assoggettata ad inquisizione Criminale, o di Polizia.

217. „ La donna ancorchè non sia in comunione o sia separata di beni non può donare, alienare, ipotecare, acquistare a titolo gratuito, od oneroso, senza che il marito concorra all'atto, o presti il suo consenso in iscritto.

218. „ Se il marito ricusa di autorizzare la moglie a stare in giudizio, può il Giudice autorizzarla.

219. „ Se il marito ricusa d'autorizzare la moglie a qualche atto, questa può far citare direttamente il marito innanzi al Tribunale di Prima Istanza del Circondario del domicilio comune, il quale può accordare o negare la sua autorizzazione dopo che il marito sarà stato sentito, ovvero legalmente chiamato alla camera del Consiglio.

220. „ La moglie esercitando pubblicamente la mercatura, può senza l'autorizzazione del marito contrarre obbligazione per ciò che concerne il suo negozio, e nel detto caso ella obbliga anche il marito, se vi è comunione tra essi.

„ La moglie non è considerata esercente pubblica mercatura, se non fa che vendere al minuto le mercanzie del traffico di suo marito, ma soltanto quando ella esercita un traffico separato.

221. „ Allorchè il marito è condannato ad una pena afflittiva o infamante, quantun-

„ que sia pronunciata in contumacia, la donna anche di età maggiore non può, mentre dura la pena, stare in giudizio nè fare contratto senza averne impetrata l'autorizzazione del Giudice, il quale può in questo caso accordarla, benchè il marito non sia stato sentito o chiamato.

222. „ Se il marito è interdetto o assente, il Giudice può in questo caso con cognizione di causa autorizzare la moglie a stare in giudizio, quanto a fare contratti.

223. „ Ogni autorizzazione data in genere, ancorchè stipulata nel contratto di matrimonio, non può essere valida se non relativamente all'amministrazione dei beni della moglie.

224. „ Se il marito è in età minore, l'autorizzazione del Giudice è necessaria alla moglie tanto per stare in giudizio, quanto per fare contratti.

225. „ La nullità appoggiata alla mancanza di autorizzazione non può opporsi che dal marito, dalla moglie o da' loro eredi.

226. „ La moglie può far testamento senza l'autorizzazione del marito.

*Lettera accompagnatoria dei Registri al Tribunale di prima Istanza, od alla Municipalità, giusta l' articolo 35.*

Al Tribunale di prima Istanza Civile nel Comune di . . . . .

ovvero

Alla Municipalità di . . . . .

Dal sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile nel Comune di . . . . . si inoltrano i Registri civili delle nascite, de' matrimonj, e delle morti dello scorso anno . . . . nel termine assegnato dall' art. 43 cap. 1 tit. 2 del Codice Napoleone, e dall' art. 13 del relativo Regolamento.

Nell' accompagnatoria diretta al Tribunale si aggiungerà = ai rispettivi Registri si sono uniti i ricapiti esibiti dalle parti a tenore dell' ordinato nel Codice, non che il Registro speciale delle pubblicazioni, e delle opposizioni matrimoniali.

Dal Comune di . . . . . Cantone . . . . , Distretto di . . . . . Dipartimento di . . . . . li . . . . Gennajo 180

L' Ufficiale dello Stato Civile. N. N.

Atto di nascita giusta l'articolo 28.

Dipartimento . . . . . Distretto  
. . . . . Cantone . . . . . Comune  
. . . . . il giorno di . . . . . an-  
no . . . . .

Si è presentato il sottoscritto Ufficiale  
dello Stato Civile il . . . . . di anni  
. . . domiciliato . . . . . di professio-  
ne . . . . . portando seco un In-  
fante di sesso . . . . . nato il giorno . . .  
. . . alle ore . . . . . nel luogo di . . .  
Comune . . . . . a cui furono imposti i  
nomi di . . . . .

Il suddetto . . . . . ha pure di-  
chiarato essere figlio il neonato di . . . . .  
di professione . . . . . domiciliato . . . . .  
e di . . . . . di professione . . . . . domicilia-  
to in . . . . .

Testimonj alla presentazione, ed alla no-  
tificazione furono i . . . . .

Sott. { Notificante N. N.  
      { Testimonj { N. N.  
                  { N. N.  
      { Ufficiale dello Stato Civile N. N.

*Processo verbale della presentazione all' Uff-  
ficiale dello Stato Civile di un infante  
esposto, giusta l' articolo 29.*

Dipartimento . . . . . Distretto . . . . .  
Cantone . . . . . Comune . . . . . il giorno  
. . . . . di . . . . . alle ore . . . . .

Si è presentato al sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile il . . . . . d'anni . . di professione . . . . . domiciliato nel Comune di . . . . . ed ha esibito un infante di sesso maschile apparentemente dell' età di giorni cinque.

Il suddetto . . . . . ha esposto che, sortendo di casa in questo mattino verso le ore sei pei suoi affari, ha ritrovato distante un . . . . . dalla sua porta situata nella contrada di . . . . . al N. civico . . . . . l' infante esibito in un cestello di giunchi, della misura in lunghezza di . . . . . in larghezza di . . . . . in cui attualmente si trova involto esso infante in pannolini, e avente in un panno pure bianco in forma di coperta al cestello ricamato nei quattro lati in seta verde e rossa formanti un ornato di rose colle spine d' oro.

Nel cestello si è pure trovato un biglietto scritto in idioma italiano dinotante che l' infante era nato nel giorno . . . . . alle ore . . . . . e che era stato battezzato, quale



della Casa Comunale ( in caso di seconda pubblicazione si dirà in vece ) il giorno . . . del . . . alle ore . . . alla porta della Casa Comunale per seconda , ed ultima pubblicazione .

A V V I S O .

Il Pubblico è avvertito che vi ha promessa di matrimonio tra . . . figlio di . . . e di . . . e . . . figlia di . . . e di . . . che questa promessa è stata pubblicata oggi giorno di Domenica del mese di . . . alle ore . . . di mattina dal sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile avanti la porta esteriore di questa Casa del Comune , e che il matrimonio sarà celebrato nel . . . Comune di . . . Cantone . . . Distretto . . . Dipartimento . . . li . . . del mese . . . alle ore . . . secondo il prescritto dalla Legge , e acciò nessuno possa allegarne ignoranza il presente avviso è stato affisso alla porta esteriore di questa Casa del Comune di . . .

N. N. Ufficiale dello Stato Civile.

*Atto di notorietà per supplire alla mancanza dell'atto di nascita, giusta l'art. 50.*

Avanti il Giudice di Pace del Comune di . . . Cantone . . . Distretto . . . Dipartimento . . . il giorno . . . presentatisi . . . il . . . figlio del . . . domiciliati nel Comune di . . . zio paterno di . . .

La . . . domiciliata in . . . figlia di . . . e di . . . domiciliati nel luogo di . . .

La ( e così successivamente gli enuncieranno i sette testimonj, e la paternità, e maternità loro ).

Depongono concordemente essere notorio nel Comune di . . . chi sia figlio di . . . e di . . . ambedue domiciliati nella stessa Comune . . . nato il giorno del mese . . . dell'anno . . . in . . . ove trovavansi in quell'epoca dimorare i suddetti.

Depongono essere parimenti notorio che detto Comune essendo fatalmente stato inondato dal fiume Po nel mese di . . . dell'anno . . . l'impeto delle acque ha gettato a terra la Casa Comunale ove erano conservati i Registri delle nascite, e questi parte furono dispersi, e logorati dalle acque, talchè debbesi attribuire a siffatto avvenimento la man-

canza del Registro di nascita del suddetto . . . . .

Testimonj

} . . . . .  
} . . . . .  
} . . . . .  
} . . . . .  
} . . . . .  
} . . . . .

N. N. Giudice di Pace.

F

Atto di matrimonio giusta l' art. 80.

Dipartimento di . . . Distretto . . . Canton  
tone . . . Comune . . .

Oggi . . . del mese di . . . anno . . .  
alle ore . . . avanti di me Ufficiale dello Sta-  
to Civile del Comune di . . . non che in  
presenza di . . . ( nomi, qualità e domi-  
cilio dei testimonj ) sono comparsi per con-  
trarre matrimonio il Sig. . . . ( nome, co-  
gnome, professione dello sposo ) dell' età  
di . . . anni, domiciliato nel Comune di . . .  
. . . Cantone . . . Distretto . . . Dipartimento  
. . . vedovo di . . . figlio di . . . ( nome  
e cognome del padre e della madre ) e la  
Sig. . . . ( nome, cognome, professione della  
sposa ) dell' età di anni . . . figlia di . . . e  
di . . . . . domiciliata in questo Comune.

Dopo aver letto nel modo voluto dalla Legge 1. l'atto di nascita di . . . ( nome e cognome ) in data di . . . che assicura essere egli nato li . . . del mese . . . dell' anno . . . nel Comune di . . . Dipartimento . . . da legittimo matrimonio di . . . e di . . . ( nome e cognome del padre e della madre ) sovra nominati: 2. l'atto di nascita della Sig. . . . in data di . . . che assicura la sua nascita li . . . del mese di . . . anno . . . nel Cantone . . . Dipartimento . . . da legittimo matrimonio di . . . con di . . . ( nome, e cognome del padre e della madre ) di sovra nominati: 3. il consenso in iscritto di . . . ( nome e cognome del padre dello sposo ) in data di . . . anno . . . 4. l'atto di pubblicazione della promessa in matrimonio fatto da me li . . . e affisso alla porta della Casa del Comune li . . . ( se sarà intervenuta dispensa dalla seconda pubblicazione si aggiungerà ) e il Decreto del . . . del Regio Procuratore presso il Tribunale di Prima Istanza di . . . concedente la dispensa dalla seconda pubblicazione: 5. l'opposizione fatta al matrimonio li . . . da . . . ( nome e cognome dell' opponente ) domiciliato a . . . 6. la revoca di questa opposizione in forza del giudicato . . . mese . . . anno . . . del Tribunale . . . ( se il matrimonio volesse celebrarsi tra Zio e Nipote, ovvero tra persone minori dell'età indicata all' art. 144. del Codice, e fosse intervenu-

za l' opportuna dispensa del Re si dirà. Il Decreto di S. M. che accorda la dispensa per l'età minore . . . del . . . o dal grado di parentela tra . . . rilasciato per copia dal Tribunale di Prima Istanza di . . . ) 7. l'atto rispettoso fatto da . . . conformemente all' art. 151. del Codice Napoleone.

Gli sposi hanno dichiarato ad alta voce di prendersi rispettivamente per marito e moglie, e io ho pronunciato in nome della Legge che li . . . ( nome e cognome degli sposi ) sono uniti in matrimonio, ed ho stesso il presente atto che gli sposi, ed i testimonj hanno firmato con me.

Sposi . . . . . }  
Testimonj . . . . . }  
Ufficiale dello Stato }  
Civile . . . . . }

G

Dichiarazione di divorzio con intervento di ambedue le parti giusta l' art. 84.

Dipartimento di . . . Distretto . . . Cantone . . . Comune . . .

Oggi . . . del mese di . . . anno . . . alle ore . . . avanti di me Ufficiale dello Stato Civile del Comune di . . . sono comparsi da una parte . . . dell' età di . . . anni, domiciliato . . . Comune di . . .

Dipartimento . . . figlio di . . . e dall' altra parte la . . . dell' età di anni . moglie . . . figlia di . . . e di . . . domiciliata . . . l' uno e l' altra alla presenza di quattro testimonj, il primo . . . dell' età . . . domiciliato . . . il secondo . . . ( e così successivamente si enuncieranno tutti quattro i testimonj ).

Li suddetti . . . ( nome e cognome del marito e della moglie ) mi hanno chiesto di pronunciare la dissoluzione per divorzio del loro matrimonio celebrato li . . . del mese di . . . anno . . . nel Comune . . . Dipartimento . . .

Visto il giudicato della Corte d' Appello di . . . ( e se si tratterà di divorzio di mutuo consenso, ammesso dal Tribunale di Prima Istanza ).

Visto il giudicato del Tribunale di Prima Istanza che ammette il divorzio, ho perciò pronunciato in nome della Legge che il matrimonio tra li . . . è disciolto, e che sono liberi da ogni vincolo conjugale, come lo erano prima di avere contratto lo stesso matrimonio, ed ho steso il presente atto che le parti ed i quattro testimonj hanno firmato con me

Parti. . . }  
Testimonj . . . }  
Ufficiale dello Stato Civile . . . }

*Dichiarazione di divorzio in contumacia  
di una delle parti giusta l' art. 84.*

Dipartimento . . . . Distretto . . . Can-  
tone . . . Comune . . .

Oggi . . del mese di . . . anno . . . al-  
le ore . . . avanti me *Ufficiale dello Stato Ci-  
vile del Comune di . . . è comparso il . . .  
( o la . . . ) dell'età di anni . . domiciliato  
( o domiciliata . . . ) Comune di . . Dipar-  
timento . figlio di . . . o figlia di . . . ( in  
contumacia del . . . ) o della . . . figli . . .  
di . . . domiciliat . . . sebbene debitamente  
citata in presenza di quattro testimonj , il  
primo . . . dell' età . . . . domiciliato . . .  
il secondo . . . . ( e così successivamente si  
enuncieranno tutti quattro i testimonj ) .*

Il suddetto ( *nome e cognome del ma-  
rito o della moglie che sarà comparso* ) mi  
ha chiesto di pronunciare la dissoluzione per  
divorzio del suo matrimonio celebrato li . . .  
del mese . . . anno . . nel Comune di . . .  
Dipartimento . . . col . . . suddett . . . .  
contumace . . . .

Visto il giudicato della Corte d' Appello  
di . . . che ammette il divorzio, ho perciò  
pronunciato in nome della Legge, che il ma-  
trimonio tra li . . . . è disciolto, e che sono  
liberi da ogni vincolo conjugale come lo era-  
no prima di avere contratto lo stesso matri-

monio, ed ho steso il presente atto, che il  
comparente, ed i quattro testimonj hanno fir-  
mato con me.

{  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

I

*Atto di morte, giusta l' art. 93.*

Dipartimento . . . Distretto . . . Comu-  
ne . . . li . . . anno . . .

Il sottoscritto . . . Ufficiale dello Stato  
Civile dietro l'avviso pervenutogli si è tra-  
sferito nel luogo . . . ove ha riconosciuto il  
cadavere di . . . morto il giorno . . . alle  
ore . . . nell'età . . . di professione . . . stato  
domiciliato . . . ammogliato con . . . di pro-  
fessione . . . domiciliata . . .

Presenti alla ricognizione furono . . .  
dell'età di . . . di professione . . . domici-  
liato . . . zio paterno del defunto . . . e  
dell'età di . . . di professione . . . domici-  
liato . . . quali testimonj unitamente dichia-  
rano che il suddetto . . . è nato nel luogo  
di . . . da . . ., e da . . . giugali di pro-  
fessione . . . domiciliati attualmente . . .

*Accompagnatoria dell'atto di morte, che l'Ufficiale del luogo ove è seguita, trasmette all'Ufficiale del domicilio del defunto giusta l'art. 94.*

Dipartimento . . . . Distretto . . . . Comune . . . . li . . . . anno . . . .

L'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune si fa dovere a norma del prescritto dall'art. 94 del Regolamento sovra i Registri dello Stato Civile di trasmettere a costoso ufficio l'atto di morte di . . . . già domiciliato nel Comune di . . . . per il corrispondente Registro

**N. N. Ufficiale.**

Scritto il Consiglio di Stato

Il Re  
Napoleone I.  
Imperatore e Re  
Della Repubblica Francese e Italiana  
Ecc.

## NAPOLEONE I.

Per la Grazia di Dio e per le Costituzioni,  
Imperatore dei Francesi e Re d' Italia.

*EUGENIO NAPOLEONE di Francia Vice Re  
d' Italia, Arcicancelliere di Stato dell'  
Impero Francese, e Governatore degli  
Stati Veneti, a tutti quelli che vedranno  
le presenti, salute.*

**V**isti gli articoli del Codice Napoleone,  
che prescrivono li Registri delle nascite, de'  
matrimonj, e delle morti, presso ciascun  
corpo d' Armata situato fuori del Regno.

Sopra rapporto del Gran Giudice, Mi-  
nistro della Giustizia, e dei Ministri dell'  
interno e della Guerra;

Sentito il Consiglio di Stato:

Noi in virtù dell' autorità che ci è sta-  
ta delegata dall' Altissimo ed Augustissimo  
Imperatore e Re NAPOLEONE I. Nostro  
onoratissimo Padre e grazioso Sovrano, ab-  
biamo decretato ed ordinato quanto segue:

L' annesso Regolamento per l' attivazio-  
ne dei Registri delle nascite, dei matrimo-  
nj,

nj, e delle morti presso ciascun corpo d'armata situato fuori del Regno, è approvato.

Il Gran Giudice Ministro della Giustizia, ed i Ministri dell'interno e della guerra sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, pubblicato, ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Milano 27 Marzo 1806.

**EUGENIO NAPOLEONE.**

Per il Vice-Re;

*Il Consigliere Segr. di Stato*

**L. VACCARI,**

## REGOLAMENTO

*Per l'attivazione dei Registri delle nascite, dei matrimonj e delle morti presso ciascun Corpo d' Armata situato fuori del Regno.*

### C A P O I.

#### *Disposizioni generali.*

Art. 1. **V**I saranno dei Registri per le nascite, pei matrimonj, e per le morti, a tenore del Cap. 5. tit. 2 del Codice Napoleone presso ciascun Corpo d' Armata fuori del Regno.

2. Il Quartiermastro in ciascun corpo d' uno o più Battaglioni o Squadroni, ed il Capitano Comandante negli altri Corpi faranno le funzioni d' Ufficiale dello Stato Civile per la estensione de' Registri degli atti dello Stato Civile; queste stesse funzioni si eseguiranno riguardo agli Ufficiali senza truppa, ed agli impiegati dell' Armata od al Corpo dell' Armata. Tanto il Quartiermastro ed il Capitano Comandante, come l' Ispettore alle riviste si uniformano a quanto prescrive il Regolamento generale dei Registri degli atti civili, salve le speciali disposizioni portate dai seguenti articoli. ( *Tit. 2, cap. 5, art. 89 del Codice.* )

3. Si terrà in ciascun Corpo di truppe un Registro per gli atti dello Stato Civile relativi agli individui del Corpo, ed un altro allo Stato maggiore dell'Armata, o di un Corpo d'Armata, per gli atti civili relativi agli Ufficiali senza truppe ed agli impiegati; questi Registri saranno conservati nello stesso modo che gli altri Registri dei Corpi e Stati maggiori, e saranno depositati negli archivj della Guerra al reingresso dei Corpi od Armate nel territorio del Regno. ( *Tit. 2, cap. 5, art. 90.* )

4. I Registri saranno numerizzati e vidimati presso ciascun Corpo dall'Ufficiale che lo comanda, e presso lo Stato maggiore dal Capo dello Stato maggiore generale. ( *Tit. 2, cap. 5, art. 91.* )

## C A P O II.

### *Del Registro degli atti di nascita.*

5. Le dichiarazioni di nascita all'Armata saranno fatte nei dieci giorni successivi al parto. ( *Tit. 2, cap. 5, art. 92.* )

6. Il padre, ed in mancanza sua chiunque abbia assistito al parto di una donna presso l'Armata, sarà tenuto a presentare l'infante all'Ufficiale incaricato del Registro, non più tardi del termine indicato nel precedente articolo. ( *Tit. 2, cap. 2, art. 57.* )

L'Ufficiale alla presenza di due testi-

monj ne stenderà l'atto di nascita, riferendo l'ora, il luogo della nascita, il sesso dell'infante, il cognome, il nome, la professione, ed il domicilio del padre, della madre, e dei testimonj, giusta la modula A.

7. L'Ufficiale incaricato del Registro dello Stato Civile dovrà entro dieci giorni dopo l'iscrizione di un atto di nascita, trasmettere indilatamente un estratto all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di domicilio del padre o della madre, se il padre non è conosciuto. ( *Tit. 2, cap. 5, art. 93.* )

C A P O III.

*Del Registro degli atti di matrimonio.*

8. Le pubblicazioni di matrimonio dei militari e degli impiegati al seguito delle Armate saranno fatte nel luogo del loro ultimo domicilio, ed inoltre se si tratta d'individui addetti ad un Corpo, venticinque giorni prima della celebrazione del matrimonio, saranno messe all'ordine del giorno del Corpo. Se poi si tratti d'Ufficiali senza truppe, od impiegati, che formano parte dell'Armata, saranno messe all'ordine del giorno dell'Armata medesima, o del Corpo d'Armata. ( *Tit. 2, cap. 5, art. 94.* )

9. L'atto delle pubblicazioni di un matrimonio enuncierà i cognomi, i nomi, la professione ed il domicilio degli sposi, se sieno

maggiori o minori d'età, i cognomi, i nomi, la professione ed il domicilio de' loro genitori. Quest'atto indicherà inoltre i giorni, i luoghi e le ore nelle quali le pubblicazioni saranno state fatte a norma della modula B.

10. L'Ufficiale incaricato del Registro non potrà assistere ad alcun matrimonio, e stenderne l'atto se non scorso il termine dei venticinque giorni prescritto dall'articolo 94 del Codice, e indicato all'articolo 8 di questo Regolamento.

11. L'Ufficiale stenderà l'atto di matrimonio alla presenza di quattro testimonj; leggerà agli sposi i recapiti da presentarsi dai medesimi a giustificazione dell'adempimento a quanto viene ad essi prescritto da questo speciale Regolamento, e dal Regolamento generale dei Registri degli atti dello Stato Civile del Regno, e farà inoltre lettura ai medesimi del capo 6 tit. 5 del Codice, riguardante i diritti ed i doveri reciproci degli sposi, che sarà inserito dopo il presente Regolamento; riceverà da ciascuno d'essi la dichiarazione di volersi unire in matrimonio, indi pronuncierà in nome della Legge, che essi sono uniti in matrimonio; e ne registrerà l'atto indilatatamente.

12. L'atto di matrimonio enuncierà,

I. Il cognome, il nome, la professione, l'età, il luogo di nascita e di domicilio degli sposi,

II. Se sono maggiori di età, o minori,  
III. Il cognome, il nome, la professione, ed il domicilio del padre e della madre,

IV. Il consenso del padre e della madre, dell'avo e dell'ava, o quello de' parenti e del consiglio di famiglia, e del tutore, secondo i casi contemplati dal Codice,

V. Gli atti di rispetto ingiunti ai figli maggiori verso i parenti avanti il matrimonio,

VI. Il certificato delle pubblicazioni seguite nei diversi domicilj,

VII. Le opposizioni che si fossero fatte, la loro revoca, o per rinuncia, o per sentenza, o la dichiarazione che non sia stata fatta opposizione alcuna,

VIII. La dichiarazione dei contraenti di prendersi rispettivamente in marito e moglie, e la dichiarazione della loro unione fatta dall'Ufficiale incaricato dei Registri,

IX. Il cognome, il nome, l'età, la professione ed il domicilio dei testimonj, e la loro dichiarazione se sono cognati od affini dei contraenti, da qual lato, ed in qual grado.

La modula segnat. C presenterà la forma del Registro degli atti di matrimonio. ( *Tit. 2, cap. 3, art. 76.* )

13. Immediatamente dopo l'iscrizione dell'atto di celebrazione del matrimonio, l'Ufficiale incaricato del Registro ne spedirà copia

all' Ufficiale dello Stato Civile dell' ultima abitazione degli sposi, nel modo indicato all' art. 7 di questo Regolamento. ( *Tit. 2, cap. 5, art. 95.* )

C A P O IV.

*Del Registro degli atti di morte.*

14. Gli atti di morte saranno parimenti stesi presso ciascun Corpo dal Quartiermastro, e per riguardo agli Ufficiali senza truppa, ed agli impiegati dall' Ispettore alle riviste sulla deposizione di tre testimonj. ( *Tit. 2, cap. 5, art. 95.* )

15. L'atto di morte enuncierà il cognome, il nome, l'età, la professione ed il domicilio del defunto, il cognome ed il nome dell' altro sposo se il defunto era maritato, o ammogliato, o vedovo, il cognome, il nome, l'età, la professione, il domicilio dei testimonj, e se i medesimi sono parenti, anche il grado di loro parentela col defunto.

Di più nell'atto stesso si farà cenno, se riescirà di saperlo, del cognome, nome, professione e domicilio del padre e della madre del morto, e del luogo di sua nascita a norma della modula segnat. D.

L'estratto di questo Registro sarà trasmesso entro giorni dieci all' Ufficiale dello Stato Civile dell' ultima abitazione del defun-

to nel modo stesso prescritto per gli atti di nascita e di matrimonio.

16. In caso di morte negli Spedali militari ambulanti o sedentari, l'atto sarà steso dal Direttore di detti Spedali, e trasmesso al Quartiermastro del Corpo; o dall' Ispettore delle riviste dell' Armata, o Corpo d' Armata di cui il defunto formava parte; questi Ufficiali ne trasmetteranno una copia, come si è indicato nell' art. 7 all' Ufficiale dello Stato Civile dell' ultima abitazione del defunto per l' effetto prescritto dall' art. 98 del Codice.

Certificato conforme:

*Il Consigliere Segretario di Stato*

*L. Vaccari.*

Tit. V. Cap. VI. del Codice la cui lettura si dovrà fare dall' Ufficiale incaricato dei Registri agli sposi nell'atto di matrimonio :

Dei diritti e dei rispettivi doveri dei  
conjugi .

212. *I conjugi hanno il dovere di reciproca fedeltà, soccorso, assistenza :*

213. *Il marito è in dovere di proteggere la moglie; la moglie di obbedire al marito :*

214. *La moglie è obbligata ad abitare col marito, ed a seguirlo ovunque egli crede opportuno di stabilire la sua residenza; il marito è obbligato a riceverla presso di se, ed a somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita, in proporzione delle sue sostanze e del suo stato :*

215. *La moglie non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del marito quand' anche ella esercitasse pubblicamente la mercatura, o non fosse in comunione, o fosse separata di beni.*

216. *L'autorizzazione del marito non è necessaria allorchè la moglie è assoggettata ad inquisizione criminale, o di polizia.*

217. *La donna ancorchè non sia in comunione; ossia separata di beni, non può donare, alienare, ipotecare, acquistare a titolo gratuito od oneroso, senza che il ma-*

rito concorra all'atto, o presti il suo consenso in iscritto.

218. Se il marito ricusa d'autorizzare la moglie a stare in giudizio, può il Giudice autorizzarla.

219. Se il marito ricusa d'autorizzare la moglie a qualche atto, questa può far citare direttamente il marito innanzi al Tribunale di prima Istanza del circondario del domicilio comune, il quale può accordare o negare la sua autorizzazione, dopo che il marito sarà stato sentito, ovvero legalmente chiamato alla Camera del Consiglio.

220. La moglie, esercitando pubblicamente la mercatura, può senza l'autorizzazione del marito contrarre obbligazioni per ciò che concerne il suo negozio, e nel detto caso ella obbliga anche il marito, se vi è comunione tra essi.

La moglie non è considerata esercente pubblica mercatura, se non fa che vendere al minuto le mercanzie del traffico di suo marito, ma soltanto quando ella esercita un traffico separato.

221. Allorchè il marito è condannato ad una pena afflittiva o infamante, quantunque sia pronunciata in contumacia, la donna, anche di età maggiore, non può mentre dura la pena stare in giudizio, nè fare contratti senza averne impetrato l'autorizzazione del Giudice, il quale può in que-

sto caso accordarla benchè il marito non sia stato sentito o chiamato.

222. Se il marito è interdetto o assente, il Giudice può in questo caso con cognizione di causa autorizzare la moglie tanto a stare in giudizio, quanto a fare contratti.

223. Ogni autorizzazione data in genere, ancorchè stipulata nel contratto di matrimonio, non può essere valida se non relativamente all'amministrazione dei beni della moglie.

224. Se il marito è in età minore, l'autorizzazione del Giudice è necessaria alla moglie tanto per stare in giudizio, quanto per fare contratti.

225. La nullità appoggiata alla mancanza di autorizzazione non può opporsi che dal marito, dalla moglie e da' loro eredi.

226. La moglie può far testamento senza l'autorizzazione del marito.

A

Atto di nascita giusta l' articolo 6.

Piazza . . . . .	} e quelle altre indi-	cazioni che pre-	cisino il luogo :
Campo . . . . .			
Stazione . . . . .			
Reggimento . . . . .			
Il giorno . . . . di . . . . anno . . . .			

Si è presentato al sottoscritto Quartiermastro ( od Ispettore alle riviste ) qual Ufficiale incaricato dei Registri Civili il . . . . di anni . . . . stabilito . . . . di professione . . . . portando seco un infante di sesso . . . . nato il giorno . . . . alle ore . . . . nel luogo di . . . . a cui furono imposti i nomi di . . . . .

Il suddetto . . . . . ha pure dichiarato essere figlio il neonato di . . . . di professione . . . . stabilito . . . . e di . . . . di professione . . . . stabilita in . . . . ( ovvero essere figlio il neonato della . . . . nubile , ovvero vedova , di professione . . . . stabilita . . . . e di padre ignoto ) :

Testimonj alla presentazione od alla notificazione furono i . . . . .

- |       |   |  |
|-------|---|--|
| Sott. | } | N. N. Notificante  |
|       |   | N. N. Testimonio   |
|       |   | N. N. Testimonio   |
|       |   | N. N. Quartiermastro Ufficiale incaricato dei Registri ( ovvero Ispettore alle riviste del Corpo . . . . . ) |

*Atto di pubblicazione delle promesse di matrimonio giusta l'articolo 9.*

Piazza

Campo

Stazione

Reggimento

Il giorno . . . . . anno . . . . .

Quest' oggi . . . . . del mese . . . . . alle  
 ore . . . . . è stato messo all'ordine del giorno  
 del Corpo . . . . . ( o dell' Armata . . . . )  
 dal sottoscritto Quartiermastro ( od Ispettore  
 alle riviste ) la promessa di matrimonio di  
 . . . . d'anni . . . . domiciliato in . . . . ed ora  
 stabilito . . . . di professione . . . . figlio di  
 . . . . di professione . . . . e della . . . . di  
 professione . . . . domiciliati . . . . nel luogo  
 di . . . . con N. N. minore dell'età d'an-  
 ni . . . . ( ovvero maggiore dell'età di . . . )  
 domiciliato in . . . . esercente la professione  
 di . . . . e della . . . . domiciliata nello stesso  
 Comune .

**ORDINE DEL GIORNO,**

Piazza

Campe

Stazione

Reggimento

Li . . . . del mese . . . . anno . . . .

Ogni individuo componente, o addetto all' Armata ( od al Corpo d' Armata, o al Reggimento . . . . ) stabilito a . . . . è avvertito che vi ha promessa di matrimonio tra . . . . figlio di . . . e di . . . e tra . . . figlia di . . . e di . . . che chiunque avesse ragione di opporre all' effettuazione del matrimonio, ha il termine di giorni 25 dalla data e pubblicazione del presente ordine del giorno, e che non vi essendo opposizione od altro impedimento, il matrimonio sarà celebrato nel luogo . . . . li . . . . del mese . . . alle ore . . . secondo il prescritto dalla Legge.

N. N. Quartiermastro Ufficiale incaricato dei registri ( ovvero N. N. Ispettore alle reviste ):

C

*Atto di matrimonio giusta l' art: 12:*

Piazza

Campo

Stazione

Reggimento

li . . . del mese . . . anno . . . oggi . . . .

del mese di . . . anno . . . alle ore . . .

avanti di me Quartiermastro Ufficiale incaricato dei Registri dello Stato Civile del corpo . . . non che in presenza di . . . .

( nomi, qualità e domicilio dei testimonj )

sono comparsi per contrarre matrimonio il ; ;  
( nome , cognome , professione , e grado )  
dell' età di . . . . anni , domiciliato nel Co-  
mune di . . . . Cantone . . . . Dipartimento  
. . . . ed ora nella qualità di . . . . addetto  
al corpo . . . nubile ( o vedovo di . . . . )  
figlio di . . . . ( nome e cognome del padre  
e della madre ) e la . . . . ( nome , cogno-  
me e professione della sposa ) dell' età di an-  
ni . . . . figlia di . . . . e di . . . . domiciliati  
nel Comune . . . .

Dopo aver letto nel modo voluto dalla  
Legge 1. l'atto di nascita di . . . ( nome e  
cognome dello sposo ) in data di . . . . che  
assicura essere egli nato li . . . . del mese  
. . . . dell'anno . . . . nel Comune di . . . . Di-  
partimento . . . . da legittimo matrimonio di  
. . . . e di . . . . ( nome e cognome del padre  
e della madre ) sovra nominati : 2. l'atto  
di nascita di . . . . ( nome , e cognome della  
sposa ) in data di . . . . che assicura la sua  
nascita seguita i . . . . del mese di . . . . an-  
no . . . . del Comune . . . . Dipartimento . . . .  
da legittimo matrimonio di . . . . con di . . . .  
( nome , e cognome del padre e della madre )  
di sovra nominati : 3. il consenso in iscrit-  
to . . . ( nome e cognome del padre dello spo-  
so e della sposa ) in data di . . . . anno . . . .  
4. l'ordine del giorno al corpo . . . . fatto  
da me li . . . . e pubblicato al corpo li . . . .  
. . . . 5. l'opposizione fatta al matrimonio  
li . . . . da . . . . ( nome e cognome dell'

*opponente* ) domiciliato ( o domiciliata a . . .  
. . . : 6. la revoca di questa opposizione infor-  
za dell'atto . . . . ( o giudicato ) . . . me-  
se . . . anno . . . del Tribunale di . . . Di-  
partimento . . . . ; 7. l'atto rispettoso fatto  
a . . . . conformemente all'art. 151. del *Codi-  
ce Napoleone* .

In seguito gli sposi hanno dichiarato ad  
alta voce di prendersi rispettivamente per  
marito e moglie, ed io ho pronunciato in  
nome della Legge che li . . . . ( *nome e co-  
gnome degli sposi* ) sono uniti in matrimonio,  
ed ho steso il presente atto che gli sposi, ed  
i testimonj hanno firmato con me.

Sposi { . . . . .  
. . . . .

Testimonj { . . . . .  
. . . . .

Quartiermastro Ufficiale  
. . . . . incaricato dei Registri .

D

*Atto di morte, giusta l'art. 15.*

Piazza

Campo

Stazione

Reggimento

Il giorno di . . . . . anno . . . . .

Il sottoscritto Quartiermastro Ufficiale incaricato dei Registri dello Stato Civile del Corpo ec. di . . . . . dietro l'avviso pervenutogli si è trasferito nel luogo . . . . . ove ha riconosciuto il cadavere di . . . . . morto il giorno . . . . . alle ore . . . nell'età di . . . . . di professione . . . stato domiciliato . . . . . ed indi addetto al Corpo . . . . . in qualità . . . . . ammogliato con . . . di professione . . . domiciliato ( ovvero vedovo o nubile ).

Presenti alla ricognizione furono . . . dell'età di . . . di professione . . . domiciliato . . . . . e . . . dell'età di . . . di professione . . . . . domiciliato . . . quali testimonj unitamente dichiarano che il suddetto . . . . . è nato nel luogo di . . . da . . . . . e di . . . giugali di professione . . . domiciliati attualmente . . . . . ( ovvero dichiararono di non sapere il luogo di nascita, e di non conoscere i genitori del suddetto . . . . .

N. N. { Testimonj  
N. N. {  
N. N. Quartiermastro Ufficiale :

## NAPOLEONE I.

Per la Grazia di Dio, e per le Costituzioni  
Imperatore de' Francesi, e Re d'Italia.

*EUGENIO NAPOLEONE di Francia Vice-Re  
d' Italia, Arcicancelliere di Stato dell'  
Impero Francese, e Governatore degli Sta-  
ti Veneti, a tutti quelli che vedranno le  
presenti salute.*

**V** Isti gli articoli del Codice Napoleone,  
che prescrivono i Registri delle nascite, e  
delle morti sulle Navi appartenenti al Re-  
gno.

Sopra rapporto del Gran Giudice, Mi-  
nistro della Giustizia, e del Ministro dell'  
Interno, e della Guerra.

Sentito il Consiglio di Stato:

*Noi in virtù dell' Autorità, che ci è stata  
delegata dall' Altissimo, ed Augustissi-  
mo Imperatore, e Re NAPOLEONE I.  
nostro onoratissimo Padre e graziosissimo  
Sovrano.*

Abbiamo decretato ed ordinato quanto  
segue:

L' annesso Regolamento per l'attivazio-

ne dei Registri delle nascite, e delle morti sulle Navi appartenenti al Regno d' Italia , è approvato .

Il Gran Giudice Ministro della Giustizia, e i Ministri dell' Interno , e della Guerra sono incaricati, ciascuno in ciò, che lo riguarda , della esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, pubblicato, ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Milano 27 Marzo 1806.

**EUGENIO NAPOLEONE.**

Per il Vice - Re:

**Il Consigliere Segretario di Stato.**

**L. Vaccari.**

# REGOLAMENTO

*Per l'attivazione dei Registri delle nascite e delle morti sulle navi appartenenti al Regno d'Italia, in esecuzione del Codice Napoleone.*

## C A P O I.

*Del Registro degli atti di nascita.*

Art. I. **L'** Ufficiale dell' Amministrazione della marina sui bastimenti dello Stato, e l' armadore o negoziante, il capitano proprietario o padrone sui bastimenti che appartengono ad alcun privato del Regno, nascendo un infante in tempo di un viaggio di mare dovranno rispettivamente entro le 24 ore fare stendere l' atto di nascita alla presenza del padre, qualora ivi si trovi, e di due testimonj presi fra gli Ufficiali del bastimento, od in mancanza di questi, fra le persone dell' equipaggio. ( *Tit. 2, cap. 2, art. 59. del Codice Napoleone.* )

Art. II. L' atto di nascita sarà steso secondo la modula *A*, e sarà inscritto sul ruolo dell' equipaggio.

Art. III. Nel primo Porto ove approderà il bastimento tanto per prendere fondo, quanto per qualunque altra causa, fuorchè quella del suo disarmamento, gli Ufficiali

dell' Amministrazione della marina , il Capitano proprietario o padrone , saranno tenuti a depositare due copie autentiche degli atti di nascita , che avranno formati durante il viaggio , cioè in un Porto italiano nell'Ufficio del Preposto all' iscrizione marittima , ed in sua mancanza , nell' Ufficio del Capitano del Porto , ed in un Porto straniero , presso il Commissario delle Relazioni Commerciali del Regno , o presso chi ne facesse le vedi in sua mancanza . ( *Tit. 2, cap. 2, art. 60.* )

Art. IV. Una delle copie dell' atto di nascita resterà in deposito presso l' Ufficio dell' iscrizione marittima , o presso l' Ufficio del Capitano del Porto , o nella Cancelleria del Commissario , l' altra si trasmetterà al Ministro della marina , il quale farà pervenire una copia da lui certificata dell' atto di nascita all' Ufficiale dello Stato civile del domicilio del padre dell' infante , od a quello della madre , se il padre non è conosciuto . Questa copia sarà tosto iscritta nel relativo Registro delle nascite . ( *Tit. 2, cap. 2, art. 61.* )

Art. V. Arrivando il bastimento in un Porto di disarmamento , il ruolo dell' equipaggio sarà depositato presso l' Ufficio del Preposto all' iscrizione marittima , o del Capitano del Porto in mancanza del primo . Tanto l' uno , quanto l' altro rispettivamente dovrà trasmettere una copia dell' atto di na-

scita da lui sottoscritta all' Ufficiale dello Stato civile del domicilio anzidetto , perchè sia tosto inscritta sui Registri. (Tit. 2, cap. 2, art. 6r.)

C A P O II.

*Del Registro degli atti di morte.*

Art. VI. Succedendo la morte in un viaggio di mare, se ne formerà l'atto entro ore 24 alla presenza di due testimonj presi fra gli Ufficiali del bastimento, od in loro mancanza fra gli uomini dell'equipaggio. (Tit. 2, cap. 4, art. 86.)

Quest'atto sarà steso dall' Ufficiale dell' Amministrazione della marina sopra un bastimento dello Stato, e dal negoziante proprietario, od armadore o padrone, sopra un bastimento di appartenenza privata.

Art. VII. L'atto di morte sarà steso secondo la modula B, e sarà iscritto sul ruolo dell'equipaggio.

Art. VIII. Al primo Porto a cui approderà il bastimento sia per pigliar fondo, sia per qualunque altra causa, fuorchè quella del suo disarmamento, gli Ufficiali dell' Amministrazione della marina, il capitano proprietario o padrone, i quali avranno stesi gli atti di morte, saranno tenuti a depositarne due copie a termini dell' art. 60 del

*Codice Napoleone* e dell'art. III del presente Regolamento. (*Tit. 2, cap. 4, art. 87.*)

Art. IX. All' arrivo del bastimento nel Porto di disarmamento, il ruolo d' equipaggio si depositerà all' Ufficio del Preposto all' iscrizione marittima.

Art. X. Di ciascun atto di morte se ne trasmetterà copia all' Ufficiale dello Stato civile dell' ultimo domicilio del defunto, nel modo indicato nei precedenti art. 4 e 5. L' Ufficiale sarà tenuto a farne immediatamente l' iscrizione nel Registro a norma del prescritto dall' art. 87 del Codice.

Certificato conforme;

*Il Consigliere Segretario di Stato,*

L. Vaccari.

A

Atto di nascita giusta l'articolo 2.

Sul bastimento . . . . ( se Reale, o privato, e in questo caso vi accennerà il proprietario ) denominato il N. . . di . . . tonnellate appartenente al Porto di . . . . . comandato dal Capitano . . . . .

Il giorno di . . . . anno . . . . .

E' nato oggi alle ore . . . . . dalla . . . . . di professione . . . . . avente domicilio nel Comune di . . . . . Cantone . . . . . Distretto . . . . . Dipartimento . . . . . moglie del . . . . . di professione . . . . . domiciliato nel Comune . . . . . Distretto . . . . . Dipartimento . . . . . ( se non fosse noto il padre si dirà di padre ignoto ) un infante di sesso . . . . . a cui furono imposti i nomi di . . . . .

Intervennero alla formazione del presente atto il suddetto . . . . . padre dell'infante ( si vi fosse ) e nella qualità di testimonj a tenore della legge i . . . . . quali unitamente al sottoscritto Capitano del bastimento ( ovvero ) Ufficiale di Amministrazione della marina si sono firmati

Sott.	}	N. N. Padre	) Testimonj
		N. N. . . . . )	
		N. N. . . . . )	
		N. N. Capitano del bastimento nominato il . . . . .	

*Atto di morte giusta l' articolo 7.*

Sul bastimento . . . . . di proprietà del  
 . . . . . denominato il . . . . . N. . . . .  
 della portata di . . . . . appartenente al por-  
 to di . . . . . comandato dal Capitano . . . . .

Il giorno di . . . . . anno . . . . .

E' morto oggi alle ore . . . . . il . . . . .  
 nell'età di . . . . . di professione . . . . . sta-  
 to domiciliato . . . . . Dipartimento . . . . .  
 ammogliato con . . . . . di professione . . . . .  
 domiciliato ( *ovvero* ) vedovo di . . . . . ec.  
 . . . . . ( *ovvero* ) nubile.

Presenti alla ricognizione del cadavere ,  
 ed alla estensione del presente atto furono  
 . . . . . dell'età di . . . . . di professione . . . . .  
 domiciliato . . . . . di professione . . . . . do-  
 miciliato . . . . . quali testimonj unitamente  
 dichiararono che il suddetto . . . . . è nato nel  
 luogo di . . . . . da . . . . . e di . . . . . giugali,  
 di professione . . . . . domiciliati attualmen-  
 te ( *ovvero* ) defunti ( *oppure* ) dichiararo-  
 no di non sapere il luogo di nascita e la pa-  
 ternità del suddetto.

Sott. }	}	N. N. )	Testimonj
		N. N. )	
		N. N. Capitano, od Ufficiale d' Am- ministrazione della Marina.	

# REPUBBLICA ITALIANA

Milano li 18 Febbraro 1803 Anno II.

## IL VICE-PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

**V**isto il Decreto 25 Maggio 1802, col quale viene organizzato il Ministero delle Finanze, e il Decreto 23 Giugno, col quale viene parimenti organizzato il Ministero per il Culto;

Visto che in forza dei mentovati Decreti restano demarcati i confini dei suddetti Ministeri anche rapporto alle attribuzioni provvisoriamente state assegnate al Ministero degli Affari Interni;

Considerando che non rimane se non di determinare le attribuzioni di questo Ministero in dipendenza delle Leggi relative per dedurle a pubblica intelligenza.

### D E C R E T A

- I. Il Ministso degli Affari Interni veglia:
1. Al mantenimento dell' ordine amministrativo.
  2. All' attività della Polizia.
  3. All' osservanza de' Regolamenti risguar-

danti i Consigli Dipartimentali, Distrettuali e Comunali.

II. Verifica i titoli alla Cittadinanza per l'iniziativa degli Atti Legislativi in questa materia.

III. Veglia alla conservazione dei Confini, e progetta le occorrenti rettificazioni del compartimento territoriale.

IV. Ha l'ispezione sul Censo, e veglia per l'esecuzione delle Leggi, e massime relative alla di lui istituzione, rinnovazione e conservazione.

V. Li Ricevitori ne' Dipartimenti, e ne' Comuni sono stabiliti di concerto fra il Ministro dell' Interno, e quello delle Finanze.

VI. Ogni anno il Ministro dell' Interno trasmette in tempo abile al Ministro delle Finanze le note censuarie d'estimo di ciascun Dipartimento, e di ciascun Comune in ogni Dipartimento.

VII. Esercita la tutela sulle Amministrazioni dei Dipartimenti, e dei Comuni.

VIII. Invigila sugli stabilimenti de' Monti, e Banchi pubblici, che possono appartenere ai rispettivi Dipartimenti, o Comuni.

IX. Soprintende a tutto ciò che riguarda l'Agricoltura, il Commercio, l'Industria, l'Annona, la pubblica Istruzione, Sanità, e Polizia medica, chirurgica, e farmaceutica, Miniere, Cave, Boschi, e Pascoli pubblici, e bonificazioni di terreni.

X. Mantiene l'osservanza delle discipline relative alla Caccia, ed alla Pesca.

XI. Ha la soprintendenza sui pesi, e sulle misure.

XII. Provvede alla costruzione, e manutenzione delle Strade, Ponti, Canali, Edifizj, Case nazionali, d'arresto, di detenzione, e di forza, ed alla sussistenza dei detenuti; come pure alla costruzione, e manutenzione dei loca'i, e fabbriche della Nazione, ed altri lavori di terra, e di acqua per quella parte, che spetta alla Nazione, ed è dipendente dal di lui Ministero. Soprintende poi perchè le rispettive Amministrazioni Dipartimentali, e Comunali provvedino nelle debite forme agli oggetti di sopra indicati in quella parte che a norma delle Leggi loro rispettivamente appartiene.

XIII. E' incaricato della Lista Civile, ossia delle spese riguardanti la Rappresentanza Nazionale, del Ruolo delle giubilazioni, e pensioni, e degli Stati di popolazione, e di Commercio.

XIV. Per la direzione dei rami più interessanti affidati al di lui Ministero, e per la quale occorrer possano indagini, ed operazioni che esigano una cura straordinaria possono destinarsi dei Commissarj, Assessori, o Delegati speciali dipendenti però dal Ministero. La nomina dei medesimi appartiene al Governo, e viene fatta sulla proposizione del Ministro, dal quale si indicano gli at-

tributi dei suddetti Commissarj, Delegati ec.

XV. Conosce sulle questioni di massima, dipendenti tanto dalle Tasse giudicarie, quanto dalle Tasse degli Ufficj del Governo, e delle Amministrazioni. Rispetto a queste ultime risolve definitivamente anche nelle singole emergenze dei casi rispettivi.

XVI. Sovrintende all'organizzazione ed amministrazione della Guardia Nazionale. Dirige al mantenimento dell'ordine pubblico il servizio della medesima, come pure quello della Gendarmeria, e di qualunque forz'armata, che serva, o sia richiesta per oggetti di Polizia.

XVII. E' incaricato della vigilanza sulla sicurezza, ordine, e costume pubblico, sull'esercizio della Polizia delegata ai relativi Ufficj Dipartimentali, e Locali, e sull'osservanza di tutte le Leggi, e Regolamenti relativi ad oggetti di Polizia.

XVIII. Corrisponde cogli Ufficj di Posta in relazione agli oggetti del proprio istituto.

XIX. Nomina agli impieghi dipendenti dal suo Ministero, che non sono specialmente riservati, sia al Governo, o alle Autorità amministrative, e sospende, o revoca le nomine fatte a misura che lo possa esigere il ben del servizio.

XX. Nei casi di straordinaria urgenza nomina dei Commissarj provvisorj, ragguaagliandone in giornata il Governo. Assume

pure, e destina, ove la marcia del pubblico servizio lo esiga i soggetti occorrenti al relativo disimpegno finchè ne duri il bisogno, e propone a misura dell' opera rispettiva l' indennizzazione, o gratificazione meritata da ciaschedun Impiegato all' approvazione del Governo.

XXI. Provvede sotto le cautele di regola nei casi, in cui possa occorrere qualche anticipazione di soldo per gl' Impiegati di sua pertinenza.

XXII. Sospende nei casi urgenti le Autorità Amministrative, e gli altri Impiegati di nomina del Governo dipendenti dal suo Ministero, e ne informa il Governo medesimo coi motivi dell' ordinata sospensione, fuori dei casi d'urgenza riferisce.

XXIII. Conosce sui riclami proposti in via di gravame contro le disposizioni dei Prefetti, o Vice Prefetti negli oggetti qualificati per la cognizione del Ministero.

XXIV. Per assicurare la piena osservanza delle Leggi, e Regolamenti riguardanti le diverse materie di propria ispezione, ha l' uso di tutti i mezzi anche coattivi.

XXV. Fa presente al Governo il bisogno delle Leggi, e Regolamenti sulle materie appartenenti al suo Ministero, e ne inoltra i progetti.

XXVI. Presenta col suo parere al Governo tutti gli oggetti ove occorra la Superiore dichiarazione per dubbj emergenti sull' intelligenza delle Leggi, e Regolamenti.

XXVII. Propone al Governo per le nomine che gli appartengono i soggetti per cariche pubbliche di Amministrazione, di Polizia, e di Istruzione, come pure i capi d'Ufficio tanto nel suo Ministero, quanto nei rami dipendenti dal medesimo.

XXVIII. Propone egualmente gli assegni straordinarj, che possano occorrere in causa della pubblica Istruzione. Sovrintende ai Collegj Nazionali, e propone i soggetti per le piazze gratuite nei medesimi.

XXIX. Propone pure le ricompense, e facilitazioni per scoperte, o stabilimenti utili di scienze, arti, e manifatture.

XXX. Per l'esame, e preparazione degli affari dipendenti dalle attribuzioni del Ministro degli Affari Interni vi sono presso il medesimo cinque Divisioni, ciascheduna delle quali sotto la direzione di un capo dipendente immediatamente dal Ministro.

Esse sono qualificate come segue;

1. Tutela Amministrativa
2. Opere pubbliche
3. Economia pubblica
4. Istruzione pubblica
5. Polizia generale.

Vi è inoltre una Ragionateria Generale.

Un Segretario Centrale specialmente addetto al Ministro è incaricato d'invigilare su tutti gli Ufficj, e sulla economia interna del Ministero, di disporre la spedizione degli affari riservati, e custodirne gli atti relativi,

e di disimpegnare tutte le particolari incombenze, che gli possano venir affidate dal Ministro, o delegate in caso di assenza dei rispettivi Capi di Divisione.

Il Segretario Centrale può dal Ministro con intelligenza del Governo essere delegato per la firma nel caso di sua assenza, o impedimento.

Il Ministro degli Affari Interni è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, il quale sarà stampato, pubblicato, ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

M E L Z I.

Il Consigliere Segretario di Stato  
L. Vaccari.



# INDICE


Delle materie contenute in questo ottavo  
Tomo.

<i>Autorità amministrative; loro Organizzazione ( V. Organizzazione.</i>	Pag.
<i>Cittadinanza, e petizioni per ottenerla.</i>	40 43
<i>Culto; sua organizzazione ( V. Ministero.</i>	
<i>Decreti e Leggi da pubblicarsi ed eseguirsi ( V. Leggi.</i>	
<i>Finanze; loro Organizzazione ( V. Ministero.</i>	
<i>Inscrizione dei Cittadini nel Registro presso le Municipalità ( Vedi Protocollo.</i>	
<i>Leggi, e Decreti da pubblicarsi ed eseguirsi nelle Provincie Venete dal dì primo Maggio.</i>	5
<i>Ministero delle Finanze e del Culto; loro organizzazione.</i>	112
<i>organizzazione delle Autorità amministrative.</i>	9
<i>Organizzazione dei Ministeri delle Finanze e del Culto ( V. Ministero.</i>	
<i>Petizioni per ottener la Cittadinanza ( V. Cittadinanza.</i>	
<i>Protocollo presso le Municipalità per l' iscrizione dei Cittadini nel registro.</i>	37
<i>Regolamento per l' attivazione dei registri.</i>	43 46 48 114 116
<i>Registri e loro attivazione ( V. Regolamento.</i>	









IS
B